



**COMUNE DI AMBIVERE**

*Provincia di Bergamo*

**Componente  
commerciale PGT**

**Parte 2<sup>^</sup> -  
Sez. A**

**Regolamento  
procedure  
attività commercio in  
sede fissa**

Estensori:

***Dott. Arch. Alessandro Rota Martir***

*Via Don Carlo Botta n. 9 - Bergamo*

Assistenza tecnica ed elaborazione dati

***Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.***



# Commercio al dettaglio in sede fissa

## Capo I – Disposizioni generali

### Art. 1 – Oggetto e competenze

1. In osservanza alla pianificazione urbanistica localizzativa, le presenti norme disciplinano la procedura per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa su aree private in attuazione della legislazione nazionale e regionale vigente ed i relativi criteri ed indirizzi in materia.

2. La competenza procedurale è affidata al Responsabile SUAP e le autorizzazioni sono rilasciate a firma dello stesso.

3. La firma è posta congiuntamente con il responsabile dell'ufficio tecnico comunale qualora l'insediamento commerciale sia attivato contestualmente con l'esecuzione di opere edilizie soggette a SCIA o permesso di costruire come di seguito meglio specificato.

### Art. 2 – Tipologia degli esercizi commerciali

1. Per l'esercizio del commercio al dettaglio di vicinato non è previsto il rilascio di nessuna autorizzazione, ma occorre presentare la dovuta segnalazione come prescritto nelle disposizioni che seguono.

2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività commerciale deve essere richiesta, qualora si configuri una media o una grande struttura di vendita, per l'apertura o per la modificazione di un esercizio commerciale esistente.

3. Gli esercizi commerciali sono classificati, in relazione alle superfici di vendita,

- **Esercizio di vicinato**

V) Con superficie di vendita fino a 150 mq.

- **Media struttura di vendita alimentare (prevalente)**

MS1) con superficie di vendita da 151 mq. fino a 350 mq.

MS2) con superficie di vendita da 351 mq. fino a 1.000 mq.

MS3) con superficie di vendita da 1.001 mq. fino a 1.500 mq.

- **Media struttura di vendita non alimentare**

MS4) con superficie di vendita da 151 mq. fino a 350 mq.

MS5) con superficie di vendita da 351 mq. fino a 1.000 mq.

MS6) con superficie di vendita da 1.001 mq. fino a 1.500 mq.

- **Grande struttura di vendita**

G1) con superficie di vendita oltre 1.500 mq.

- **Struttura di vendita organizzata in forma unitaria**

C1) con superficie di vendita da 151 mq. fino a 750 mq.

C2) con superficie di vendita da 751 mq. fino a 1.500 mq.

C3) con superficie di vendita oltre 1.500 mq.

4. Per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico - edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e

servizi gestiti anche unitariamente (non concorrono all'unitarietà dei servizi gli standard a parcheggio qualora ceduti anche in parte in asservimento o all'uso pubblico).

5. Alla predetta tipologia sono riconducibili:

**a)** il centro commerciale costituito da una media o da una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in parte, per l'unicità della struttura o dell'insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. In questa definizione sono compresi anche:

**a1)** il centro commerciale tradizionale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall'intero complesso;

**a2)** il centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso commerciale, con le caratteristiche di cui sopra, concepito e organizzato per svolgere una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale;

**a3)** il "Factory Outlet Centre", costituito da una media o da una grande struttura, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di vendere prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, collezioni di anni precedenti, prodotti campionari e prodotti con piccoli difetti di produzione non nascosti alla clientela (cd. prodotti "fallat").

**b)** il parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un sistema di accessibilità comune.

6. Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura unitaria ai sensi del comma precedente deve essere verificato in ogni caso quale che sia la formula o la dizione commerciale adottata.

7. Fatto salvo quanto stabilito ai commi precedenti non è considerato struttura organizzata in forma unitaria l'insieme degli esercizi e di altre attività di servizio che si affacciano su vie e spazi pubblici anche in asservimento o ad uso pubblico che si caratterizzano come «centri commerciali naturali» compresi i mercati su aree pubbliche.

8. E' considerata **dequalificante del sistema distributivo** la vendita al dettaglio di prodotti che necessitano di ampie superfici esterne a deposito o che hanno esposizioni visibili dalla pubblica via che creano degrado dell'ambiente urbano e che a titolo non esaustivo di seguito si indicano:

- Carbone e legna combustibile;
- Carburanti e lubrificanti in genere;
- Legnami; materiale edile e di cantieristica;
- Sabbie e materiali arenari, cementi, laterizi, piastrelle, ecc.;
- Macchinari di movimentazione ed attrezzature tecniche produttive;
- Materiale siderurgico;
- Materiale usato e/o di recupero;
- Articoli correlati all'attività sessuale (sexy shop);

9. L'attivazione delle tipologie commerciali indicate nel presente articolo è subordinata alla condizione che sia rispondente alle indicazioni riportate nella componente commerciale del PGT.

10. In mancanza di indicazione specifica, la generica destinazione commerciale eventualmente riportata nello strumento urbanistico ammette l'insediamento dei soli esercizi di vicinato.

### **Art. 3 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **settore merceologico**: l'ambito commerciale riferito ai prodotti alimentari o non alimentari;

- **apertura:** la costituzione di un esercizio commerciale al dettaglio realizzata mediante una nuova superficie di vendita;
- **modificazione:** la variazione di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante variazione del settore merceologico, ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento e rilocalizzazione;
- **variazione del settore merceologico:** la trasformazione di parte del settore merceologico alimentare in quello non alimentare e viceversa ferma restando la superficie complessivamente autorizzata;
- **ampliamento:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita;
- **ampliamento eccessivo:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio esistente mediante l'aggiunta di nuova superficie di vendita in misura superiore al doppio della stessa;
- **accorpamento:** l'aumento della superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio mediante aggiunta di superficie di vendita esistente;
- **concentrazione:** la costituzione di un esercizio commerciale al dettaglio mediante utilizzo di superficie di vendita esistente in una sede diversa da quelle degli esercizi oggetto di concentrazione;
- **trasferimento:** il cambiamento di sede di un esercizio commerciale al dettaglio nell'ambito del medesimo Comune;
- **rilocalizzazione:** il cambiamento di sede di un esercizio commerciale al dettaglio in un ambito sovracomunale.
- **preposto:** colui che dispone dei requisiti professionali in caso di persone giuridiche o fisiche.
- **area vasta:** per le grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è inferiore a 20.000 mq., il territorio costituito dai comuni contermini (prima corona) a quello in cui è previsto l'insediamento commerciale; per le grandi strutture di vendita la cui superficie di vendita è superiore a 20.000 mq., il territorio costituito dai comuni contermini (prima corona) e da quelli confinanti con questi ultimi (seconda corona) rispetto al comune in cui è previsto l'insediamento commerciale;
- **convenzione di area vasta:** accordo tra due o più comuni attraverso il quale le amministrazioni possono definire oneri, benefici e capacità di carico relativamente all'insediamento di una GSV;
- **perequazione territoriale d'area vasta:** metodo concertativo finalizzato ad una equa distribuzione dei costi e dei benefici derivanti dall'insediamento degli esercizi commerciali favorendo una prospettiva di sviluppo socio-economico, territoriale ed ambientale il più possibile condivisa tra i soggetti istituzionali interessati.

#### **Art. 4 – Requisiti di onorabilità**

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel

commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2 Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 3, del DPR n. 252/98:

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

5. In caso di impresa individuale i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

6

---

### **Art. 5 – Requisiti professionali**

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a. avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b. avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dalla certificazione degli adempimenti contributivi minimi previsti;
- c. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

### **Art. 6 – Requisiti per i soggetti stranieri**

1. Il SUAP, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 anche per il periodo di residenza in Italia dei:

- a. cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività del commercio al dettaglio nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;
- b. cittadini degli Stati membri dell'UE e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'UE ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'UE, a condizione che, se hanno soltanto la sede sociale all'interno dell'UE, la loro attività presenti un legame effettivo e continuato con l'economia di uno Stato membro dell'UE, secondo le modalità previste dal decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il SUAP può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.

### **Art. 7 – Superficie di vendita**

1. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area interna ed esterna destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui.

2. E' considerata superficie di vendita anche l'area espositiva annessa all'esercizio commerciale sulla quale l'acquirente può liberamente muoversi per visionare il prodotto anche se su di essa non vengono effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione.

3. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra); è parimenti non considerata superficie di vendita l'area espositiva non direttamente accessibile dal punto di vendita purché sul posto non vengano effettuate le operazioni di contrattazione, ordinazione o fatturazione.

4. Al fine di determinare gli standard per le grandi strutture di vendita di cui all'art. 150, comma 5 della l.r. n. 6/2010, nella superficie lorda di pavimentazione non si computano le aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori) Sono inoltre escluse dal computo le aree di sosta dedicate al movimento merci.

5. Ogni variazione della superficie di vendita deve essere preventivamente comunicata e qualora comporti il passaggio da una all'altra delle singole classi, di cui all'articolo 2 precedente, è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi in osservanza delle presenti norme.

6. La superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore al doppio della superficie di vendita richiesta, viene incrementata, ai soli fini della valutazione degli effetti d'impatto, di una quantità pari alla metà della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto. In tal caso la superficie lorda di pavimentazione da computare è quella riferibile alla sola funzione commerciale con esclusione delle altre funzioni urbanisticamente ammesse (intrattenimento, turismo, servizi, ecc.).

7. Al fine della possibile compatibilità insediativa, e su esplicita richiesta da parte degli interessati, la superficie di vendita degli esercizi che hanno per oggetto **esclusivamente** la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobili, autoveicoli, legnami, materiale edile, e simili) è computata nella misura di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimentazione (slp) e comunque nel rispetto della superficie commerciale insediabile e prevista dalle norme urbanistiche. Per i predetti insediamenti, la componente commerciale del PGT fornirà le indicazioni negoziali relativamente alle quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico.

8. Detta possibilità può essere attivata anche in strutture di vendita organizzate in forma unitaria e/o per singoli reparti di vendita. In quest'ultimo caso, la superficie dichiarata non può accogliere altri prodotti neanche in modo espositivo.

9. Nei predetti esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse, è applicata la sanzione di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 114/98.

10. In attuazione della presente disposizione, il SUAP disporrà una verifica generale delle autorizzazioni in essere e/o rilasciate ex art. 24 della L. 426/71, classificando gli esercizi esistenti in base alle tipologie di cui al precedente articolo 2.

#### **Art. 8 – Subingresso e gestione di reparto**

1. Il subentrante per atto tra vivi in un'attività commerciale ha facoltà di iniziare immediatamente l'esercizio dell'attività purché sia in possesso dei requisiti morali e professionali e abbia trasmesso la comunicazione di subingresso unitamente alla copia di acquisizione dell'azienda entro sette giorni lavorativi dall'avvenuto subentro.

2. Il subentrante per causa di morte, entro 15 giorni dal decesso del dante causa, deve comunicare la continuazione o la sospensione dell'attività commerciale che può svolgere qualora si trovi in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 4 e con la condizione che entro un anno dal decesso sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5. Tale termine è prorogato dal responsabile SUAP quando il ritardo non risulti imputabile all'interessato. In ogni altro caso il Responsabile SUAP ordina la cessazione dell'attività ed il subentrante decade dal diritto alla continuazione dell'attività.

3. Il titolare di un esercizio organizzato in più reparti in relazione alla gamma merceologica dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio può affidare uno o più reparti a terzi in possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al SUAP.

4. L'affido di un reparto deve avvenire tramite contratto scritto che ne definisca le caratteristiche e la durata. Da tale contratto non può derivare la realizzazione di un esercizio separato e/o con accessi autonomi.

5. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate utilizzando il **modulo CUR** con gli allegati di cui sopra e quelli indicati nelle seguenti procedure.



## **Capo II - Disposizioni merceologiche**

### **Art. 9 – Settori merceologici**

1. L'attività di vendita al dettaglio è esercitata in relazione a due settori:

- **ALIMENTARE**
- **NON ALIMENTARE.**

2. La variazione dei settori merceologici è effettuata dai Comuni che procedono alla modifica delle relative autorizzazioni. Non costituisce variazione del settore merceologico anche la vendita di prodotti alimentari che occupano una superficie di vendita inferiore al 5% di quella complessivamente autorizzata per la vendita dei soli prodotti del settore non alimentare. La prima variazione è consentita dopo l'attivazione, anche parziale, della struttura di vendita. Le successive variazioni sono consentite dopo due anni dalla variazione precedente. Le variazioni dei settori merceologici per la GSV sono concesse previo parere della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio.

### **Art. 10 – Commercio all'ingrosso**

1. Al fine di perseguire un'utilità sociale di alta qualità distributiva si dispone che in caso di esercizio promiscuo dell'attività all'ingrosso e al dettaglio su un'unica area o unico locale, l'intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l'esercizio del commercio al dettaglio.

2. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:

- Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato;
- Materiale elettrico;
- Colori e vernici, carte da parati;
- Ferramenta ed utensileria;
- Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
- Articoli per il riscaldamento;
- Strumenti scientifici e di misura;
- Macchine per ufficio;
- Auto – moto – cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
- Combustibili;
- Legnami;
- Materiali per l'edilizia.

la superficie di vendita al dettaglio è calcolata nella misura del 50% della superficie lorda di pavimentazione complessivamente utilizzata. Per i predetti insediamenti, la Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT fornirà le indicazioni negoziali relativamente alle quantità di parcheggi e di aree destinate a verde pubblico.

3. Nei predetti esercizi di vendita non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle tassativamente indicate, salvo che si chiedano ed ottengano le autorizzazioni di vendita di cui all'articolo 2 delle presenti disposizioni procedurali.

4. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofruttilicoli, carnei ed ittici, è subordinato alla presentazione della **CUR** ed al possesso dei soli requisiti morali di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

5. Le comunicazioni per l'attivazione, la modifica della superficie di vendita ed il trasferimento dell'attività di solo commercio all'ingrosso, le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale ed il cambiamento del preposto, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR** con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.

6. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate il giorno dopo il ricevimento della CUR da parte del SUAP.

7. La compatibilità insediativa e la tipologia d'esercizio del commercio all'ingrosso sono disciplinate dalla Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT.

#### **Art. 11 – Tabella speciale monopoli**

1. Per i soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è rimasta in vigore la seguente tabella speciale:

##### *Tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio*

- Articoli per fumatori;
- Francobolli da collezione e articoli filatelici;
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
- Tessere prepagate per servizi vari;
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatta, portachiavi e simili.
- Pellicole foto cinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigie e borsetteria);
- Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili;
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi;
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
- Carte geografiche stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzati;
- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;
- Fiori e piante artificiali;
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
- Orologi a batteria in materiali non preziosi;
- Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia.

#### **Art. 12 – Tabella speciale farmacie**

1. Per i soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, è rimasta in vigore la seguente tabella speciale riferita alle farmacie:

##### *Tabella speciale per i titolari di farmacie*

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericultura, quali biberon, scaldabiberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;

- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastiche contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

#### **Art. 13 – Tabella speciale distributori**

1. Per quanto attiene la vendita al dettaglio presso i distributori di carburanti, la legge dispone che i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della distribuzione di carburanti a uso autotrazione hanno titolo di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

Le condizioni poste sono:

- il possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
- l'attivazione di appositi locali igienicamente idonei;
- il consumo immediato dei prodotti alimentari è consentito con esclusione del servizio;
- la superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per i negozi di vicinato in ragione della dimensione demografica del Comune.

#### **Art. 14 - Vendita di armi**

1. La vendita di armi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Per armi si intendono:*
  1. *le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;*
  2. *le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.*
- *Non si possono porre comunque in vendita, senza licenza del Questore.*
- *La licenza non può essere ceduta ed è valida per i locali in essa indicati.*
- *E' ammessa la rappresentanza nella conduzione.*
- *Il commerciante non può trasportare armi fuori del proprio negozio senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza.*
- *Il commerciante è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.*
- *I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.*

#### **Art. 15 - Vendita materiale esplodente**

1. La vendita di materiali esplodenti, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato vendere dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego.*

- Senza licenza del Prefetto è vietato vendere polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nel punto precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.
- È vietato senza licenza del Prefetto, vendere polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.
- Le licenze per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state rilasciate e sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.
- È consentita la rappresentanza.
- È vietato vendere prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'Interno.
- Gli esercenti le rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.
- I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.
- È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di I<sup>a</sup>, II<sup>a</sup>, III<sup>a</sup>, IV<sup>a</sup> e V<sup>a</sup> categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.
- Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all'ufficio di polizia non si applicano alle materie esplodenti di V<sup>a</sup> categoria, gruppo D e gruppo E.

#### **Art. 16 - Vendita o noleggio audiovisivi**

1. La vendita, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo di audiovisivi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro.*

Copia dell'avviso presentato alla Questura deve essere inoltrato al SUAP.

#### **Art. 17 - Vendita cose antiche o usate**

1. La vendita di cose antiche o usate, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina della vendita al dettaglio, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva al Sindaco.*
- *La dichiarazione disposta con apposito modulo comunale contiene l'indicazione della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio (valore inferiore ad € 500,00).*
- *In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda, la dichiarazione deve essere rinnovata.*
- *I commercianti non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.*

- *Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.*
- *Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.*
- *Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose antiche o usate, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.*
- *Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni sopra riportate si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche, di pregio o preziose, nonché al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.*

2. La registrazione delle operazioni di commercio di cose usate non si applica per la commercializzazione delle cose aventi valore esiguo qui determinato nel max di € 500,00.

3. Il Responsabile SUAP, accertato il possesso dei titoli per esercitare l'attività, provvederà all'iscrizione nell'apposito registro e al rilascio della contestuale presa d'atto indicando se, nell'esercizio, si faccia commercio di oggetti aventi valore storico od artistico, oppure di oggetti usati con valore esiguo.

#### **Art. 18 - Vendita oggetti preziosi**

1. La vendita di oggetti preziosi, oltre alle disposizioni afferenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, è soggetta alle disposizioni speciali contenute nel TULPS di cui si richiamano i seguenti aspetti:

- *I commercianti di oggetti preziosi, hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore.*
- *La licenza dura fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.*
- *L'obbligo di munirsi della licenza incombe ai commercianti, tanto se lavorino o negozino abitualmente, quanto occasionalmente.*
- *Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata. Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio. Detta disposizione non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.*
- *Devono munirsi della licenza i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.*
- *La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse. In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata copia della licenza, rilasciata dal Questore. Nella copia deve essere annotata la sede dell'esercizio per la quale è rilasciata.*
- *Ove si tratti di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza, la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale dell'esercizio.*
- *La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante vidimazione.*
- *I commercianti non possono compiere operazioni su cose preziose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.*
- *Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute. Il registro deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.*
- *Fatte salve le disposizioni di legge in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni si applicano al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati.*

- *Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.*
- *Le persone che compiono operazioni di compravendita con commercianti di cose preziose antiche o usate, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.*
- *L'esercente, che ha comprato cose preziose usate, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o all'asta pubblica.*

## Capo III – Esercizi di vicinato

### Art. 19 – Comunicazione esercizio di vicinato

1. Le comunicazioni per l'attivazione, la modifica della superficie di vendita ed il trasferimento dei negozi di vicinato, le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale ed il cambiamento del preposto, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR** con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti.
2. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le comunicazioni diverse devono essere riformulate utilizzando i predetti moduli.
3. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate il giorno dopo il ricevimento della CUR da parte del SUAP.
4. La CUR è consentita solo con riferimento a locali o aree esistenti già disponibili, dei quali si autocertifica sia la rispondenza urbanistica sulla destinazione d'uso dell'area o immobile, sia l'idoneità igienico-sanitaria e l'ammissibilità insediativa come indicata nella Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT
5. Qualora l'apertura di un esercizio di vicinato, conforme alle norme urbanistiche, comporti la realizzazione di opere edilizie, la CUR può essere presentata solo al termine dei lavori e prima di iniziare l'attività di vendita.
6. Il Responsabile SUAP telematicamente invia copia agli uffici competenti per le dovute verifiche oggettive dichiarate, inoltre avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati; quest'ultima verifica può essere disposta a campione.
7. Entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, il responsabile del procedimento, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine la comunicazione si intende correttamente presentata.
8. Qualora il responsabile del procedimento chieda integrazioni nei termini di cui al comma precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.
9. Verificata la completezza della documentazione, il responsabile del procedimento propone al Responsabile SUAP l'adozione del provvedimento conclusivo che deve avvenire entro dieci giorni lavorativi dal termine di cui al comma 7, ovvero dalla presentazione delle integrazioni di cui al comma 8, qualora non sia necessario acquisire pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di amministrazioni diverse da quella comunale;
10. A dimostrazione degli adempimenti sopra indicati, nel punto di vendita al dettaglio dovrà essere tenuta esposta copia della CUR, con la ricevuta da parte del SUAP, unitamente ai relativi allegati ed al provvedimento conclusivo contenente eventuali prescrizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà utile impartire per il corretto esercizio dell'attività.
11. In qualunque momento si dovessero riscontrare fatti ostativi all'esercizio di vicinato il SUAP avvierà il procedimento di cessazione dell'attività fino ad eliminazione delle condizioni ostative rilevate.
12. Salvo espressa indicazione contenuta nella Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT, la concentrazione dei negozi di vicinato non è ammessa per la realizzazione di medie strutture di vendita.
13. Nei nuclei residenziali dei centri storici, al fine di recuperarne le tradizioni storiche e culturali, la programmazione commerciale può applicarsi anche alle attività commerciali di vicinato introducendo la possibilità della tipologia merceologica di alta qualità. In tal caso non sono attivabili esercizi con riferimento del semplice settore merceologico.
14. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza della legge 426/71, sono convertite d'ufficio con prese d'atto di negozio di vicinato e possono essere utilizzate in concentrazione od accorpamento per la realizzazione di sole medie strutture di vendita secondo le disposizioni dei successivi articoli.

## Capo IV – Forme speciali di vendita

### Art. 20 – Segnalazione forme speciali di vendita

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente, per quanto applicabili, sono da osservarsi anche nelle segnalazioni per l'attivazione, l'ampliamento ed il trasferimento di:

**20.1.1. Spacci interni** – intesa quale vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

**20.1.2. Vendita con apparecchi automatici** - Per l'avvio della attività di vendita di prodotti al dettaglio di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici resta fermo l'obbligo della CUR; le successive attivazioni e cessazioni di apparecchi automatici che distribuiscono prodotti alimentari sono comunicate con cadenza semestrale alla azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente per il comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della CUR, SCIA o DIAP relativa all'avvio della attività o di autorizzazioni precedentemente ottenute.

La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni previste per l'apertura di un esercizio di vendita.

Le violazioni delle disposizioni sopra riportate, relative ad attività di vendita di prodotti alimentari sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Le violazioni delle disposizioni relative ad attività di vendita di prodotti non alimentari sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro.

**20.1.3. Vendita per corrispondenza o con mezzi di comunicazione** - Intesa quale vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione (*internet*).

È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.

È consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.

Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.

Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività abbia fatto la dovuta segnalazione al SUAP sede d'impresa ed abbia regolare ricevuta. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.

Per questa forma di vendita trova applicazione il diritto di recesso ai sensi del vigente Codice del Consumo.

**20.1.4. Vendita al domicilio del consumatore** - La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, è soggetta a CUR da presentare al SUAP se l'operatore ha la sede sul territorio.

Il soggetto che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi.

L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.

Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.



Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Il tesserino di riconoscimento alle persone incaricate deve essere ritirato non appena esse cessano l'incarico o perdano i requisiti soggettivi richiesti.

Per questa forma di vendita trova applicazione il diritto di recesso ai sensi del vigente Codice del Consumo.

L'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non è soggetta alla dichiarazione di cui al primo periodo, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai punti successivi.

Detta attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è considerata abituale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 173, se nell'anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia fintanto che l'incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell'impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.

## **Capo V – Medie strutture di vendita**

### **Art. 21 – Richiesta autorizzazione media struttura di vendita**

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento delle medie strutture di vendita al dettaglio, senza l'esecuzione di opere edili, è comunque disposto in modo negoziato con l'amministrazione comunale. La negoziazione non si attua qualora la media struttura di vendita sia prevista dai piani attuativi, indicati nella Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT, che abbiano già ceduto e/o monetizzato le aree standards attinenti alle funzioni commerciali indicate negli stessi piani attuativi. Le predette istanze devono essere presentate al SUAP, in via telematica, mediante la compilazione del modulo comunale predisposto.

2. In accoglimento dell'istanza ed al fine del rilascio formale dell'autorizzazione deve essere presentata una relazione contenente la:

- a) Verifica di compatibilità dell'impatto commerciale:
  - ricadute occupazionali del nuovo punto di vendita;
  - impatto sulla rete distributiva di vicinato;
  - integrazione con le altre tipologie di vendita.
- b) Verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesistica:
  - condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con i mezzi del trasporto pubblico locale;
  - sistema dei parcheggi;
  - relazioni con il sistema logistico;
  - relazioni con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali;
  - integrazione funzionale con l'assetto urbano;
  - rapporto con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell'ambito interessato dall'intervento;
  - emissioni acustiche, emissioni gassose e polveri da traffico generato;
  - attenzione al non superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, nonché variazioni di esposizione al rumore ed il rispetto dei valori limite;
  - emissioni luminose.

3. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, o in caso di riduzione della superficie di vendita o del settore merceologico, deve essere presentato anche il **modulo CUR**. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR**, con gli allegati di cui all'articolo 8 per i casi in esso descritti.

4. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni presentate con moduli liberi, devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulata con i predetti moduli.

5. L'istanza o la comunicazione deve essere sottoscritta davanti al pubblico impiegato incaricato al ricevimento, diversamente deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

### **Art. 22 – Contestualità urbanistico - edilizia**

1. Il procedimento di rilascio di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita è negoziato in modo contestuale o preventivo a quello urbanistico edilizio. Pertanto la correlazione dei procedimenti comporta che, in caso di richiesta di rilascio dell'autorizzazione commerciale contestuale all'esecuzione di opere edili soggette a SCIA o permesso di costruire, questi ultimi atti non producono effetti di assenso e non possono essere rilasciati se non contestualmente o dopo il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

2. Nei casi in cui per l'apertura, l'ampliamento o il trasferimento della media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica, ci si avvalga della facoltà di SCIA per l'esecuzione dei lavori edificatori, alla richiesta negoziata per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica asseverata dei lavori da eseguirsi e l'eventuale autorizzazione paesistica se richiesta.

3. Nel caso di opere edili realizzate con permesso di costruire, la richiesta di negoziazione per l'ottenimento dell'autorizzazione di natura commerciale deve essere correlata con l'istanza di permesso di costruire con gli allegati cartografici e le relazioni tecniche come previste dalle vigenti norme edilizie e di attuazione dello strumento urbanistico vigente. In tal caso valgono le seguenti condizioni:

- a) il permesso di costruire è rilasciato negli stessi termini di tempo previsti per il rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale (90 gg);
- b) l'autorizzazione di natura commerciale ed il permesso per costruire sono sottoscritti contestualmente dal Responsabile SUAP e Responsabile Ufficio Tecnico per le rispettive competenze;
- c) se l'intervento interessa aree paesaggisticamente vincolate, l'autorizzazione è richiesta congiuntamente alla domanda di autorizzazione di natura commerciale e rilasciata nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia.

4. Se l'intervento edilizio necessita di preventivo piano attuativo l'avvio del procedimento pianificatorio può essere contestuale o successivo al procedimento di rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale.

5. La deroga al criterio della contestualità dei procedimenti deve essere esplicitamente richiesta dall'interessato e concessa solo dopo aver verificato l'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale. Detta ammissibilità urbanistica è limitata ai profili di compatibilità localizzativa e dimensionale della struttura commerciale e non pregiudica le verifiche da effettuarsi nell'ambito del procedimento di natura urbanistico - edilizia.

6. Nel caso di richiesta non contestuale, la conclusione del procedimento di natura urbanistico - edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale.

7. In caso di apertura di media struttura di vendita che abbia un'attrazione sovralocale per le dimensioni e/o per la particolare allocazione territoriale, l'ufficio deve acquisire il parere dei Comuni contermini. La struttura assume carattere sovralocale quando il peso insediativo del comune, costituito dal rapporto tra residenti ed addetti e superfici di vendita è uguale o inferiore a 1,5. Il suddetto peso insediativo è dato dalla somma di residenti ed addetti occupati in unità locali in relazione alla superficie di vendita richiesta e a quelle di media struttura già esistenti.

8. Il termine legislativo di un anno previsto per l'inizio dell'attività commerciale decorre dalla comunicazione di completamento delle opere edilizie. A tale fine il Responsabile dell'ufficio tecnico comunicherà al SUAP l'avvenuta presentazione del termine lavori.

9. Qualora le opere non siano completate, il Responsabile SUAP può concedere la dovuta proroga dei termini legislativi fissati per l'attivazione della media struttura di vendita.

#### **Art. 23 – Conferenza comunale dei servizi**

1. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza di autorizzazione, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento sospendendone eventualmente i termini qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta. Contestualmente avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati qualora ne ricorrano i presupposti.

2. La sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta e decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza.

3. Il responsabile del procedimento, riscontrata la regolarità dell'istanza di apertura, ampliamento e trasferimento di una media struttura di vendita, ne trasmette copia agli uffici comunali competenti e propone al Responsabile SUAP la convocazione, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, della conferenza dei servizi composta da quest'ultimo, dal responsabile del settore presso il quale è inquadrato l'ufficio urbanistica comunale, da eventuali altri responsabili competenti per materia o da soggetti da loro delegati.

4. In conferenza dei servizi i vari responsabili relazioneranno per le rispettive competenze ed un eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato.

5. La conferenza dei servizi decide favorevolmente solo in presenza del contestuale assenso dei responsabili SUAP ed Urbanistica edilizia.

6. La conferenza dei servizi conclude i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione; diversamente il Responsabile SUAP avoca a sé la funzione della conferenza di servizi.

7. Il consolidamento del silenzio assenso è fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del comune, o dal parere di ammissibilità urbanistica in caso di contestuale esecuzione di opere edili, senza che sia stato comunicato un motivato diniego.

8. Il rilascio dell'autorizzazione per medie strutture di vendita è comunicato alla Direzione Generale per il Commercio Interno della Regione Lombardia.

#### ***Art. 24 – Medie strutture quali atti dovuti***

1. In osservanza alle disposizioni di programmazione commerciale di cui alle presenti norme, e previa negoziazione, l'autorizzazione di natura commerciale per una media struttura di vendita è sempre dovuta quando l'apertura o l'ampliamento avvengano per concentrazione od accorpamento di medie strutture di vendita già attive da almeno 18 mesi all'atto della proposizione della domanda, o di esercizi commerciali autorizzati ai sensi dell' art. 24, della legge 426/71, e sino ai limiti dimensionali di zona indicati nella programmazione commerciale.

2. Le domande intese ad ottenere il rilascio di autorizzazione come atto dovuto devono essere accompagnate da un atto di impegno da parte dell'interessato al reimpiego del personale già occupato presso le aziende accorpate o concentrate.

3. Le autorizzazioni concentrate od accorpate sono revocate di diritto.

4. Gli operatori che hanno ceduto l'azienda o singoli rami d'azienda al fine di consentire il rilascio del predetto atto dovuto, possono iniziare una nuova attività commerciale solo ad avvenuta revoca delle autorizzazioni cedute.

#### ***Art. 25 – Attivazione ed esposizione del titolo***

1. L'autorizzazione, unitamente alla CUR, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro un anno dal rilascio.

3. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

## **Capo VI – Grandi strutture di vendita**

### **Art. 26 - Autorizzazione**

1. In osservanza alle disposizioni contenute nella programmazione di Settore, l'apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita, sono soggette ad autorizzazione negoziata, rilasciata dal Comune, a seguito della conferenza di servizi. Le predette istanze devono essere presentate al SUAP, mediante la compilazione del modulo comunale.
2. Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano pervenute alla Regione.
3. Costituiscono elementi essenziali della domanda:
  - a) la compilazione del modulo comunale predisposto;
  - b) la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della Sezione 1, del Capo I, del Titolo II, della LR n. 6/2010;
  - c) la valutazione dell'impatto occupazionale netto;
  - d) lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
  - e) lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.
4. La trasmissione della copia della domanda da parte del SUAP alla Provincia ed alla Regione è condizione di validità della prima riunione della conferenza di servizi.
5. La conferenza di servizi è indetta dal Responsabile SUAP e la prima riunione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla presentazione della domanda, previo accordo con la Regione e la Provincia; la conferenza di servizi si riunisce di norma presso la sede della Regione.
6. Il SUAP trasmette alla Provincia ed alla Regione copia della domanda riportante la data del protocollo comunale o la data di spedizione se effettuata a mezzo raccomandata da parte del richiedente, e provvede all'istruttoria preliminare. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il SUAP deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 10; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.
7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate entro novanta giorni dalla convocazione. Su segnalazione della Regione, le conferenze di servizi riguardanti domande concorrenti individuano il termine anticipato di conclusione dei rispettivi lavori in modo che siano comunque rispettati il termine massimo dei lavori della prima conferenza avviata e l'ordine di esame delle diverse domande in base ai criteri di priorità tra domande concorrenti.
8. A tutela del richiedente, se la prima riunione della conferenza di servizi non è convocata, il termine per la conclusione dei lavori della medesima decorre dal sessantesimo giorno dal ricevimento della domanda da parte della Regione, a seguito di trasmissione da parte del SUAP, o della Provincia o del richiedente. In caso di inerzia del SUAP, la Regione, sentiti il Comune e la Provincia, previo invito ad adempiere, indice la conferenza.
9. Se alla scadenza del termine fissato, i lavori della conferenza di servizi non sono conclusi, essa si intende automaticamente convocata nel giorno in cui è stato fissato il termine per la conclusione dei lavori, presso la Regione.
10. Le determinazioni della conferenza di servizi sono in ogni caso validamente assunte entro il termine di centoventi giorni dalla data di effettuazione della prima riunione. Entro tale termine deve essere inoltrata, da parte del SUAP, comunicazione al presentatore della domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, comma 5, del d.lgs 114/1998 dell'eventuale diniego motivato. La comunicazione può essere comunque validamente effettuata da ciascuno degli enti rappresentati nella conferenza di servizi.
11. La conferenza di servizi, valutate le risultanze dell'istruttoria preliminare, dichiara

l'ammissibilità della domanda ovvero dispone il rigetto della stessa nel caso di assenza di elementi essenziali o nel caso in cui l'istruttoria preliminare abbia accertato l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente. Se è stata dichiarata l'ammissibilità della domanda la conferenza può chiedere elementi integrativi. La richiesta di integrazione non interrompe i termini per la valutazione della domanda.

12. Il SUAP invita a partecipare alla conferenza di servizi, sin dalla prima riunione, gli enti e i soggetti di cui all'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998.

13. Nel corso dei suoi lavori la conferenza di servizi stabilisce eventuali estensioni della partecipazione ad altri soggetti interessati in relazione all'area di gravitazione dell'insediamento proposto come definita dal programma regionale e l'eventuale informazione e richiesta di parere a regioni confinanti.

14. Le determinazioni finali della conferenza sono assunte dopo che si è conclusa la valutazione delle domande che precedono nell'ordine di valutazione.

15. L'autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita è revocata nei casi previsti dall'articolo 22, comma 4, del d.lgs. 114/1998, fatto salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'articolo seguente.

16. Il SUAP, entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione, procede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) di un avviso contenente gli elementi identificativi dell'insediamento commerciale autorizzato, nonché la data della seduta della conferenza di servizi che ha deliberato l'accoglimento della domanda.

#### **Art. 27 – Contestualità urbanistico - edilizia**

1. Il procedimento di autorizzazione all'apertura, ampliamento, modificazione e trasferimento di una grande struttura di vendita è contestuale a quello urbanistico edilizio.

2. Alla domanda, in caso di contestualità dei procedimenti, a pena dell'inammissibilità della stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta di permesso di costruire o SCIA, il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione ai contenuti dell'istanza.

3. La correlazione dei procedimenti comporta che i provvedimenti di SCIA o permesso per costruire, utili alla realizzazione della grande struttura di vendita, siano rilasciati contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale.

4. In caso di richiesta contestuale di rilascio dell'autorizzazione e di intervento urbanistico - edilizio, quest'ultimo atto di assenso non può mai essere rilasciato prima dell'autorizzazione commerciale.

5. Qualora l'apertura, l'ampliamento, la modificazione o il trasferimento della grande struttura di vendita sia interessata a lavori che le disposizioni legislative vigenti assoggettano a SCIA, alla domanda di autorizzazione commerciale deve essere allegata la relazione tecnica della SCIA e i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ottenuto l'assenso di natura commerciale.

6. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzatorio commerciale. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

7. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa regionale. La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini:

- a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale dopo l'adozione degli stessi;
- b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

8. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica del Comune costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/98.

9. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

10. La conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune.

11. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzatorio commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale

12. Ove l'intervento necessiti della valutazione di impatto ambientale e questa non sia allegata alla domanda, il comune deve acquisirla entro il termine di centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi; la mancata acquisizione della valutazione di impatto ambientale secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.

13. La verifica dell'ammissibilità urbanistica ai fini del rilascio dell'autorizzazione di natura commerciale è svolta dagli uffici comunali che producono alla conferenza di servizi apposito referto sottoscritto dal responsabile della competente struttura comunale.

14. Le determinazioni della conferenza di servizi assunti favorevolmente producono effetti di permesso per costruire ed in tale caso al verbale della conferenza va allegata la quantificazione degli oneri concessori effettuata dagli uffici comunali competenti; tale verbale è assoggettato alla medesima forma di pubblicità prevista per il permesso di costruire.

15. Nel caso di area o immobile sottoposto a vincolo paesistico, paesaggistico, storico artistico, archeologico, idrogeologico e sismico, le determinazioni favorevoli della conferenza di servizi producono effetti di autorizzazione, sotto il profilo della specifica disciplina di vincolo, solo se alla conferenza partecipano i rappresentanti degli enti tutori del vincolo opportunamente convocati.

16. L'esito negativo della conferenza di servizi preclude la realizzazione del progetto, comportando effetti negativi anche sotto il profilo urbanistico - edilizio.

17. L'autorizzazione all'apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro tre anni dal rilascio della stessa. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori, il SUAP può prorogare il predetto termine esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all'inizio dell'attività.

18. In caso di inizio dell'attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all'attività sulla restante superficie entro un anno dall'inizio parziale, il SUAP modifica l'autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.

19. La conclusione del procedimento di natura urbanistico - edilizia, non può in nessun caso precedere la conclusione del procedimento commerciale, pertanto i lavori edili non potranno in nessun caso iniziare prima del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

#### **Art. 28 – Istanza di autorizzazione**

1. Le domande di autorizzazione per il rilascio, l'ampliamento, la modificazione e trasferimento delle grandi strutture di vendita, devono essere presentate al Comune mediante la compilazione del modello comunale predisposto.

2. Prima dell'inizio dell'attività di vendita, o in caso di riduzione della superficie di vendita o del settore merceologico, deve essere presentato il **modulo CUR**. Le successive comunicazioni inerenti il subingresso per cessione o gestione dell'azienda, la gestione di reparto, la cessazione dell'attività, la sospensione e/o ripresa dell'attività, nonché il cambiamento della ragione sociale, devono essere comunicate, entro sette giorni dall'evento, utilizzando il **modulo CUR**, con gli allegati di cui all'art. 8 per i casi in esso descritti.

3. Non è ammesso l'uso di altri moduli, pertanto le istanze e le comunicazioni presentate con moduli liberi, devono essere riformulate e la validità decorrerà dalla ripresentazione dell'istanza o comunicazione formulata con i predetti moduli. L'istanza o la comunicazione deve essere sottoscritta davanti il pubblico impiegato incaricato al ricevimento, diversamente deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità.

4. La domanda si intende a tutti gli effetti presentata alla data di acquisizione, da parte del Comune, della valutazione di impatto ambientale qualora sia richiesto dalla programmazione urbanistica vigente.

5. Alle domande di autorizzazione va allegato il progetto esecutivo dell'intervento proposto e la documentazione di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità per «unità territoriale» si intende il territorio del Comune e dei Comuni confinanti.

7. In nessun caso è consentito il trasferimento senza nuova autorizzazione.

8. Costituiscono motivi di inammissibilità e quindi di improcedibilità della domanda:

- a) l'assenza dei requisiti soggettivi del richiedente fatto salvo quanto previsto per i centri commerciali e le strutture unitarie;
- b) la mancanza degli elementi essenziali di cui all'articolo 26, comma 3;
- c) la non conformità urbanistica;
- d) la mancata attestazione che per l'area oggetto di richiesta di autorizzazione non vi è il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per l'inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, così come stabilito dalla normativa vigente in materia ambientale verificati con analisi o studi effettuati non oltre un anno prima della presentazione della domanda.

L'attestazione non è obbligatoria nei soli casi di ampliamento di superfici di vendita previsti interamente all'interno di edifici esistenti ove è già in corso l'attività commerciale. In caso di bonifica dell'area, l'assenza della previsione del piano di caratterizzazione di cui alla normativa vigente;

- e) il contrasto con atti di programmazione o di pianificazione regionali;
- f) la presenza di condizioni di assoluta incompatibilità per gli aspetti di natura territoriale, ambientale e infrastrutturale con riferimento alle disposizioni regionali vigenti;
- g) il contrasto con disposizioni previste da norme statali nelle materie di competenza dello Stato, quali ad esempio il rispetto dei vincoli apposti in materia di salvaguardia delle aree con monumenti storico-artistici;
- h) la violazione al divieto di rilocalizzazione, in altra parte del territorio regionale, su area precedentemente occupata da un'altra grande struttura di vendita, prima del decorso di 5 anni dal momento in cui è cessata la precedente attività.

9. In caso di contestualità dei procedimenti, alla domanda, pena l'inammissibilità della stessa, devono essere inoltre allegati la richiesta del permesso di costruire, il progetto esecutivo e la documentazione prevista dalla normativa vigente in relazione ai contenuti dell'istanza.

### **Art. 29 – Attivazione ed esposizione del titolo**

1. L'autorizzazione, unitamente alla CUR, dovrà essere tenuta esposta nel punto di vendita ed esibita a richiesta degli organi preposti al controllo. Le autorizzazioni rilasciate in osservanza all'ex legge 426/71, sono sostituite d'ufficio con le nuove autorizzazioni.

2. L'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l'attività commerciale entro due anni dal rilascio.

3. In caso di comprovata necessità determinata da cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e sulla base dell'istanza presentata dal titolare medesimo, il comune può prorogare l'autorizzazione, per una sola volta, con provvedimento motivato fino ad un massimo di due anni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

4. Entro il termine di cui al comma 3 può essere richiesta, al comune territorialmente competente, ulteriore proroga dell'autorizzazione, previo parere positivo della conferenza di servizi la quale verifica l'adeguatezza delle condizioni di compatibilità e di sostenibilità dell'insediamento commerciale già autorizzato al contesto socio-economico, ambientale, infrastrutturale e territoriale, procedendo ad una eventuale riformulazione delle stesse, qualora non più attuali.



## **Capo VII – Centri commerciali**

### **Art. 30 – Strutture di vendita unitarie**

1. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate seguendo le procedure previste per le medie o grandi strutture di vendita e le specifiche prescrizioni contenute nella programmazione commerciale. Alle strutture di vendita unitarie di cui all'articolo 2, è rilasciata una autorizzazione avente carattere unitario. La predetta autorizzazione deve puntualmente indicare anche la specifica tipologia di struttura unitaria di vendita
2. Il passaggio da una tipologia ad un'altra può essere soggetto ad una nuova valutazione limitatamente agli aspetti ed alle caratteristiche che inducono ad un maggior impatto socio-economico e di sostenibilità.
3. In relazione a tale autorizzazione unitaria, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali inseriti o considerati facenti parte della struttura di vendita unitaria.
4. Il primo passaggio dall'autorizzazione unitaria, in nessun caso autonomamente attivabile, alle autorizzazioni per i singoli esercizi non costituisce una fattispecie di subingresso.
5. Le superfici di vendita autorizzate dei singoli esercizi discendono dalla autorizzazione unitaria e il loro totale deve corrispondere a quello della citata autorizzazione unitaria. La superficie di vendita della struttura di vendita unitaria è pertanto pari a quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali in essa presenti nel rispetto anche dei settori merceologici autorizzati.
6. L'allocazione o il trasferimento di uno o più esercizi all'interno o in prossimità di una struttura di vendita unitaria configura un ampliamento della autorizzazione unitaria in essere e necessita quindi dell'avvio del relativo procedimento autorizzatorio. Non è consentito il trasferimento di uno o più esercizi al di fuori della struttura di vendita unitaria.
7. La domanda di apertura e di modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata anche da un unico soggetto promotore. Ai sensi del precedente comma 1, nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa, la tipologia di struttura unitaria per cui si chiede l'autorizzazione. Il richiedente l'autorizzazione unitaria può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali fatto salvo il possesso dei predetti requisiti da parte dei richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma 3.
8. La superficie utilizzata da attività diverse dal commercio al dettaglio non sono computate al fine della determinazione del limite insediativo, indicato nell'autorizzazione principale, solo se non svolgono alcuna cessione di beni al dettaglio; diversamente la superficie dell'esercizio verrà conteggiata interamente come commerciale.
9. A tale scopo, il SUAP terrà un'attenta registrazione sulle attività in essere all'interno del centro commerciale facendo verificare gli insediamenti dalla Polizia Locale. In presenza di eventuali eccedenze o mancanze nell'uso della superficie autorizzata del centro commerciale, il Responsabile SUAP contesterà le dovute situazioni al titolare della struttura di vendita unitaria concedendo un adeguato termine per la regolarizzazione.
10. Fatta salva la specifica destinazione urbanistica, non è possibile rilasciare autorizzazioni concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro insieme configurino strutture commerciali unitarie come indicate nell'articolo 2 del presente regolamento, cui devono essere applicate le procedure di autorizzazione previste per le medie o le grandi strutture di vendita.
11. Gli insediamenti commerciali privi di autorizzazione unitaria non possono adottare soluzioni strutturali, funzionali o formali e fornire informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, atte a rappresentare gli stessi quali struttura unitaria di vendita. Il ricorrere della fattispecie sopra richiamata configura svolgimento abusivo dell'attività ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 114/98.
12. Le eventuali situazioni distributive consolidatisi in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente articolo, devono essere diffidate dal continuare l'attività in difetto avviando d'ufficio la dovuta procedura di adeguamento.

## **Capo VIII – Sanzioni**

### **Art. 31 – Accertamenti e sanzioni Capi da I a VII**

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.
3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle norme ai precedenti capi da I a VII.
4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.
5. Alle violazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 26, 30, se non diversamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Responsabile SUAP può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
7. Le violazioni agli articoli 14, 15,16,17 e 18, sono sanzionate dal codice penale ed amministrativamente dall'art. 17 bis del TULPS.
8. La mancata comunicazione di subingresso, gestione di reparto, riduzioni di superfici o di settori merceologici, nei termini e con le modalità stabilite dai precedenti Capi del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.
9. Per le motivazioni di revoca, sospensione e le violazioni qui non contemplate, si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 22 del DLgs 114/98.
10. Le altre violazioni dei precedenti capi e quelle di programmazione, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.

# Alimenti surgelati

## Art. 32 – Disciplina speciale

1. Per alimenti surgelati si intendono i prodotti alimentari
  - a) sottoposti ad un processo speciale di congelamento, detto «surgelazione», che permette di superare con la rapidità necessaria, in funzione della natura del prodotto, la zona di cristallizzazione massima e di mantenere la temperatura del prodotto in tutti i suoi punti, dopo la stabilizzazione termica, ininterrottamente a valori pari o inferiori a -18 °C;
  - b) commercializzati come tali.
2. I gelati non sono considerati alimenti surgelati.
3. La vendita al pubblico degli alimenti surgelati, è consentita a tutti gli esercizi di vendita al dettaglio abilitati per il settore alimentare con l'osservanza delle leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica e delle norme specifiche sulla conservazione dei prodotti surgelati.
4. Il titolare di un esercizio di vendita al dettaglio, diverso da quelli indicati al comma precedente, abilitato alla vendita di prodotti agricoli od alimentari di propria produzione, può ottenere l'autorizzazione per la vendita degli alimenti surgelati come aggiunta all'abilitazione in essere, con l'osservanza delle leggi a tutela dell'igiene e della sanità pubblica e delle norme specifiche sulla conservazione dei prodotti surgelati.
5. L'autorizzazione amministrativa per la vendita **di soli alimenti surgelati** deve essere richiesta al SUAP mediante presentazione del modulo **CUR**, dichiarando, mediante relazione allegata, di disporre di un locale di vendita che risponda ai requisiti igienico-sanitari necessari per il commercio degli alimenti surgelati e mettere in opera un'apparecchiatura frigorifera atta a conservare detti prodotti ad una temperatura costante uguale o inferiore a 18 gradi centigradi sotto zero.
6. L'attività di vendita di soli surgelati, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
7. Le violazioni alla presente disciplina sono accertate dalla Polizia Locale e, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa determinata in misura ridotta di € 500,00 ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 689/81. Eventuali provvedimenti sospensivi dell'attività abusiva sono adottati dal Responsabile della Polizia Locale che ne dà comunicazione al SUAP, e l'autorità competente a ricevere il rapporto e scritti difensivi è il Sindaco.

# Parafarmacia

## **Art. 33 – Vendita farmaci da banco o di automedicazione**

1. Gli esercizi commerciali di vicinato, media e grande distribuzione, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa **CUR** al SUAP, alla Regione Lombardia, ed alla ASL di competenza territoriale, fermo restando quanto previsto al successivo punto "Vigilanza". La comunicazione deve essere predisposta utilizzando il modulo comunale e corredata dagli allegati certificativi dei requisiti soggettivi del richiedente e dalle certificazioni tecniche attestanti i requisiti di seguito indicati e quelli eventualmente richiesti in modulistica. Qualora vengano posti in vendita anche prodotti alimentari dietetici, integratori, per l'infanzia o per soggetti di particolari patologie, l'esercizio commerciale deve essere abilitato anche per il settore alimentare ed il titolo di laurea in farmacia è titolo abilitante alla vendita di tali prodotti alimentari.

2. Dal ricevimento della CUR, il SUAP dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività che deve essere preventivamente comunicato al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.

3. La CUR deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dagli allegati richiesti, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto all'ufficio protocollo; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la domanda deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

## **Art. 34 - Attività del reparto**

1. La vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in un unico apposito reparto, conforme ai requisiti di seguito indicati, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.

2. Il farmacista deve indossare il camice bianco e il distintivo professionale nell'esercizio della sua funzione.

3. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

4. I farmaci vendibili negli esercizi commerciali non possono essere soggetti ad operazioni di fidelizzazione dei clienti (accumulo punti tramite tessera personale per acquisizione premi; ulteriori sconti sui prodotti e/o quant'altro).

## **Art. 35 - Requisiti del reparto e magazzino**

1. Il reparto deve avere una superficie idonea e funzionale al servizio; deve essere separato dalla restante parte dell'esercizio commerciale, tramite parete o vetrata, e deve risultare inaccessibile nei periodi in cui il farmacista è assente.

2. Il reparto deve essere dotato di apposito registratore fiscale, di installazioni e di attrezzature idonee, sufficienti a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica.

3. Il reparto deve essere segnalato con modalità appropriate e comunque diverse da quelle richieste per le farmacie.

4. L'attivazione di un reparto su una superficie di vendita aggiuntiva a quella già comunicata o autorizzata resta soggetta alle vigenti disposizioni statali e regionali di settore.

5. Il magazzino di medicinali del reparto, di norma ubicato in modo tale da garantire la contiguità con lo stesso, deve rispondere ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali di cui al decreto del Ministro della Sanità in data 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 190 del 14 agosto 1999, per quanto applicabile.

6. Il magazzino di stoccaggio esterno al locale commerciale deve essere conforme alle disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs. 24.4.2006, n. 219, per quanto applicabile.

#### **Art. 36 - Vigilanza, farmacovigilanza, sanzioni**

1. Il reparto può essere attivato immediatamente dopo la presentazione del modulo CUR al SUAP ed all'ASL che dispone per la verifica entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, tempestivamente comunicata, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti previsti dal D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4.8.2006 n. 248, al fine di accertare che il reparto e la qualità dei medicinali siano regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

2. Nel corso di ciascun biennio tutti i reparti debbono essere visionati dall'ASL, che può compiere anche verifiche straordinarie, al fine di vigilare sul mantenimento dei requisiti richiesti.

3. Se il risultato della verifica non è soddisfacente, il titolare dell'esercizio commerciale è diffidato dall'ASL territorialmente competente a mettersi in regola entro un termine perentorio; il decorso infruttuoso di detto termine comporta l'impossibilità di attivare o proseguire la vendita dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica presso il reparto.

4. L'ASL provvede a comunicare ai reparti eventuali avvisi di ritiro o sequestro di farmaci, ovvero altri avvisi riferiti ai farmaci, diffusi dall'Agenzia Italiana del Farmaco, dal Ministero della Salute o dalla Regione Lombardia.

5. Il reparto deve essere dotato di un fax dedicato per ricevere tali avvisi e di strumentazione idonea a garantire l'individuazione ed il ritiro dei farmaci sequestrati, scaduti, non idonei o pericolosi.

6. Al fine di garantire la tutela della salute pubblica trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di distribuzione e commercializzazione di medicinali ed i provvedimenti sono adottati dall'ASL.

7. La Polizia Locale collabora nel controllo dell'attività trasmettendo all'ASL ed all'ufficio SUAP copia del verbale d'ispezione.

# Quotidiani e periodici

## **Art. 37 - Aspetti di carattere generale**

1. Il presente provvedimento fissa le norme per la localizzazione dei punti ottimali di vendita di quotidiani e periodici in applicazione della legislazione nazionale in materia e degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia e, per quanto non previsto nei predetti provvedimenti, si applica la disciplina del commercio al dettaglio.

2. La programmazione di settore è basata sulla consistenza dei punti di vendita di quotidiani e periodici esistenti nel Comune, sulla densità della popolazione, sul numero delle famiglie, sulle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali del territorio comunale, nonché sulla presumibile capacità di domanda della popolazione stabilmente residente e fluttuante

## **Art. 38 – Obiettivi**

1. A completamento ed integrazione degli obiettivi fissati dalle norme legislative, le presenti norme, con relativa programmazione, si propongono di realizzare i seguenti obiettivi che costituiscono i criteri fondamentali e l'elemento di interpretazione della localizzazione stessa:

- articolazione razionale della rete distributiva sul territorio comunale, tenendo presente gli usi e le consuetudini locali, agevolando l'accesso del consumatore al punto di vendita;
- incremento della diffusione di quotidiani e periodici, anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli esercizi esistenti;
- contenimento dei costi di distribuzione e di esercizio delle rivendite.

## **Art. 39 - Ambito di applicazione e definizioni**

1. Le presenti norme disciplinano l'attività di vendita di quotidiani e periodici in qualunque modo esercitata.

2. Detta attività comprende la vendita al pubblico delle pubblicazioni aventi la cadenza temporale dei quotidiani e periodici, di tutti quei prodotti di tipo editoriale che hanno una regolare autorizzazione, come edizione periodica, dal competente Tribunale.

3. Al fine di una corretta interpretazione delle presenti norme si riportano le seguenti definizioni:

- a) Punti di vendita esclusivi: esercizi previsti nella programmazione di settore e tenuti alla vendita generale sia della stampa quotidiana che di quella periodica e in ogni caso gli esercizi già autorizzati ai sensi dell'ex art. 14, L. 416/81.

Detti esercizi possono destinare una parte della superficie di vendita, in misura non superiore al 30%, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali consistenti in soli pastigliaggi confezionati e altri prodotti del settore non alimentare comunque attinenti, senza necessità di presentare ulteriore comunicazione per l'esercizio di vicinato.

Fuori dalle condizioni predette, la vendita dei prodotti editoriali deve essere effettuata con modalità separata rispetto alle eventuali altre attività commerciali o di servizio ad essa contigua; sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori già autorizzati alla data del 29 maggio 2001.

I punti di vendita esclusivi possono essere ubicati in chioschi.

- b) Punti di vendita non esclusivi: esercizi autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta alle seguenti attività:
- Rivendite generi di monopolio;
  - Distributori stradali di carburanti per autotrazione;
  - Esercizi di somministrazione di sole bevande (bar); sono esclusi gli esercizi dove si somministrano pasti;
  - Esercizi di media, grande struttura di vendita e centri commerciali con una superficie di

vendita pari o superiore a 700 mq.;

- Esercizi di vendita al dettaglio adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con una superficie di vendita pari o superiore a 120 mq;
- Esercizi ad alta specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione.

Sono considerati punti di vendita non esclusivi anche gli esercizi che, avendo effettuato la vendita di quotidiani o periodici a seguito di sperimentazione ai sensi dell'art. 1, L. 108/99, di diritto hanno ottenuto l'autorizzazione per la vendita di quotidiani o periodici o per entrambi i prodotti.

- c) Superficie di vendita: indica tutta l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da vetrine, scaffalature espositive, banchi vendita ed altre attrezzature destinate all'esposizione della merce. Rientra in tale dicitura qualunque area adibita a vendita anche esterna di un negozio, o in qualche modo collegata, il cui accesso sia libero agli acquirenti.

Non costituiscono superficie di vendita le aree destinate a deposito, servizi, ufficio, laboratori e comunque tutte quelle non destinate all'esposizione di merci alle quali il consumatore non possa accedere.

- d) Giornale: ha un contenuto prevalentemente informativo, consistente nella diffusione di notizie su vicende e su problemi d'attualità; è possibile, per i giornali, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro.

- e) Quotidiano: è sinonimo di "giornale quotidiano".

- f) Rivista: ha contenuto prevalentemente informativo, consistente nella trattazione d'argomenti che, seppure limitati a settori particolari, hanno sempre un carattere di varietà; è possibile, per le riviste, durare indefinitamente con materiale sempre diverso da un numero all'altro; la rivista si può qualificare come "giornale periodico".

- g) Periodico: la dottrina lo definisce come una pubblicazione edita a regolari intervalli di tempo, cioè a periodo fisso (settimanale, quindicinale, mensile ecc.) con carattere di continuità ed è soggetto a registrazione ai sensi di legge.

I periodici non costituiscono opere determinate e possono durare indefinitamente con diversità di contenuto da un numero all'altro. Essi trattano materie generiche, di varietà e di attualità in ordine alle quali l'interesse dei lettori si rinnova continuamente, sicché la sua funzione non si esaurisce entro limiti preventivamente definiti: inoltre essi contengono contemporaneamente più rubriche ed affrontano nel loro aspetto attuale molti argomenti eterogenei (a differenza del libro, che ha carattere omogeneo).

- h) Libro: è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non necessariamente legata alle contingenze della cronaca e, per tanto, una trattazione che non può ripetersi nel tempo.

La periodicità e l'identità di formato, di stampa, di prezzo, ecc., con cui vengono presentati al pubblico e che accomunano tra loro, in guisa da farli assomigliare ad altrettanti numeri di una rivista, diversi libri appartenenti ad una stessa collana, sono caratteristiche puramente esteriori, nient'affatto connesse con la intrinseca natura della pubblicazione e perciò tali da non consentire che detti libri siano considerati come delle riviste o periodici.

- i) Prodotto equiparato al libro: come il libro, è un'opera determinata e compiuta a carattere omogeneo non legata alle contingenze della cronaca e differenzia solo per la caratteristica del supporto che può essere di diversa natura dal cartaceo.

#### **Art. 40 – Requisiti soggettivi**

1. L'attività di vendita di quotidiani e periodici, in ogni forma esercitata, è permessa a tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

#### **Art. 41 – Autorizzazione punto di vendita esclusivo**

1. L'apertura di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile SUAP nel rispetto dei criteri di localizzazione

contenuti nella programmazione di settore.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata possibilmente in via telematica utilizzando il modulo comunale appositamente predisposto compilato in ogni sua parte e vale anche ai fini della comunicazione per la vendita di pastigliaggi preconfezionati e altri prodotti del settore non alimentare comunque attinenti.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata dagli allegati richiesti.

4. L'autorizzazione per la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici può essere rilasciata anche per chioschi situati su suolo pubblico.

5. La domanda di autorizzazione per l'attivazione di un chiosco ha validità unificata sia per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, sia per l'autorizzazione urbanistico - edilizia di installazione del chiosco. A tale scopo l'interessato deve precisare l'ubicazione e la dimensione del suolo pubblico che intende utilizzare, dovrà inoltre corredata la richiesta con una planimetria e progetto del chiosco.

6. L'accoglimento della domanda comporterà la sottoscrizione di apposita convenzione decennale, rinnovabile, riportante le clausole per l'uso del suolo e relativo canone.

#### **Art. 42 – Autorizzazione punto di vendita non esclusivo**

1. L'apertura di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici può essere effettuato immediatamente dal ricevimento del modulo comunale **CUR** da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, sulla base delle presenti disposizioni, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetta a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività che deve essere preventivamente comunicato al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.

2. La CUR deve essere sottoscritta con le modalità indicate all'articolo precedente.

3. Il rilascio dell'autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è atto dovuto ai soggetti che hanno effettuato la sperimentazione di vendita di prodotti editoriali di cui alla L. 108/99.

4. I richiedenti delle autorizzazioni per rivendite non esclusive dovranno essere titolari di autorizzazione o altro atto abilitativo all'esercizio di:

- rivendita di generi di monopolio;
- rivendita di carburanti;
- attività di somministrazione di sole bevande (bar);
- strutture di media e grande struttura di vendita o centro commerciale con superficie pari o superiore a 700 mq;
- negozi con prevalente vendita di libri con superficie pari o superiore a 120 mq;
- vendita specializzata di particolari tipologie merceologiche (es. articoli sportivi, modellismo, ecc.) con riferimento alla vendita di riviste di analogo specializzazione.

5. La CUR dovrà essere corredata dalle certificazioni attestanti:

- i requisiti soggettivi;
- ubicazione e estremi della autorizzazione commerciale di cui al precedente comma;
- la planimetria dell'esercizio con indicazioni della netta distinzione del reparto dalle altre merci poste in vendita.

#### **Art. 43 – Autorizzazione stagionale**

1. Non si dispone il rilascio stagionale di autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici non rilevandosi alcun interesse generale da perseguire sul territorio.



#### **Art. 44 - Vendita su aree pubbliche**

1. La vendita su aree pubbliche di quotidiani e periodici è permessa solo alle rivendite esclusive nel rispetto delle norme di cui ai successivi commi.
2. L'attività di vendita deve essere svolta in modo itinerante con periodo di sosta-vendita inferiore ai 5 minuti e a distanza da un'altra rivendita non inferiore a quella prevista dalle presenti norme.
3. Nella programmazione di settore, per motivi viabilistici o di particolare tutela ambientale, è possibile individuare:
  - aree pubbliche in cui l'attività di vendita itinerante non può essere esercitata;
  - aree pubbliche in cui non può essere svolta l'attività di strillonaggio;
  - giornate e le aree pubbliche in cui può essere svolta attività di vendita di quotidiani e periodici in occasione di fiere, mercati e pubbliche manifestazioni.

#### **Art. 45 - Distributori automatici**

1. La vendita di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici è autorizzata solo in connessione con altra attività di vendita esclusiva regolarmente autorizzata ed a una distanza rispettosa della disposizione di cui al successivo articolo 50.

#### **Art. 46 - Vendita senza autorizzazione**

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
  - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, connesse con l'attività sociale;
  - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
  - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
  - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
  - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante effettuata da editori (limitatamente alle proprie pubblicazioni), distributori e edicolanti;
  - f) per la vendita in alberghi, pensioni ed altre strutture ricettive quando la vendita è effettuata limitatamente alla loro clientela;
  - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali) o private (es. case di cura o di riposo, padiglioni fieristici) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture;
  - h) per la distribuzione dell'editoria gratuita purché regolarmente registrata presso il Tribunale.
2. Per vendita di cui al punto a) si intende anche quella effettuata all'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante.
3. Per la vendita di pubblicazioni della stampa estera che non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1) è necessario il possesso dell'autorizzazione di cui alle presenti norme.

#### **Art. 47 - Esposizione dell'autorizzazione**

1. Ogni titolare di esercizio è tenuto ad esporre in modo ben visibile l'autorizzazione o copia della CUR.
2. I titolari di chioschi dovranno tenere esposta anche copia dell'atto convenzionale per occupazione di suolo pubblico.
3. I venditori porta a porta devono avere un cartellino di identificazione come disposto dalla vigente normativa per il commercio in tale forma esercitato.

4. I venditori ambulanti o strilloni dovranno essere in grado di dimostrare tale diritto alla vendita mediante una dichiarazione del titolare dell'esercizio esclusivo per il quale è data la prestazione. Detta disposizione si applica anche per le vendite ambulanti di cui ai punti b) ed e) del precedente articolo.

5. A richiesta, i predetti atti dovranno essere messi a disposizione degli organi preposti al controllo.

#### **Art. 48 - Norme sanitarie ed urbanistiche**

1. Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita, ad eccezione del caso di subingresso e di autorizzazione temporanea, è subordinato al rispetto delle disposizioni di carattere igienico sanitario ed urbanistico - edilizie conformemente a quanto stabilito per gli altri esercizi commerciali di vicinato.

2. In particolare:

- il locale o chiosco dovrà avere accesso diretto dalla pubblica via ed essere collocato in posizione tale da consentire la facile individuazione da parte dei passanti;
- l'area circostante dovrà essere dotata di spazi anche pubblici per la sosta degli autoveicoli, o quantomeno dovrà consentire la sosta ai margini della carreggiata stradale senza pregiudizio al regolare flusso del traffico.

3. Le suddette direttive non concorrono per le rivendite individuate all'interno di strutture di servizio pubblico.

#### **Art. 49 - Esercizio della vendita**

1. L'esercizio della vendita di quotidiani e periodici, anche in forma esclusiva, è soggetto alla disciplina generale prevista dalla vigente normativa statale o regionale per l'esercizio del commercio su aree private e pubbliche, ed in particolare alle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;
- b) i punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- c) giornali e riviste e altro materiale pornografico non possono essere resi visibili né all'esterno né all'interno dei locali di vendita.

2. Nel caso di chiusura temporanea o ricorrente dell'esercizio esclusivo, il titolare deve darne preventiva comunicazione al SUAP e deve affidare la vendita dei quotidiani e periodici al titolare di altra autorizzazione o ad altro soggetto in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 40). Se non adempie a tale obbligo le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ai 30 giorni, è consentito il rilascio dell'autorizzazione temporanea, per un analogo periodo, all'esercizio commerciale ricadente nel raggio di m. 50 che ne faccia richiesta, con priorità a quelli trattanti generi di cartoleria e di libreria.

4. Nella vendita dei quotidiani e periodici i punti di vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate; quelli non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

#### **Art. 50 – Distanze minime**

1. Dovendo corrispondere a garantire una rispettosa localizzazione delle rivendite che garantisca il miglior servizio distributivo all'utenza senza generare conseguenti problematiche viabilistiche o di sosta, viene disposto che la programmazione commerciale possa prevedere una distanza minima di 100 m. tra esercizi, siano esercizi esclusivi o non esclusivi

2. Detta disposizione è da osservarsi solo in ogni caso in cui la Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT ne disponga l'applicazione.

### **Art. 51 – Subingresso**

1. Il trasferimento della titolarità di un esercizio esclusivo o non esclusivo per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, su semplice comunicazione da effettuarsi utilizzando il modulo **CUR** dando dimostrazione dell'effettivo trapasso dell'esercizio a titolo di proprietà o gestione e del possesso dei requisiti soggettivi.
2. Il subentrante, alla data del subingresso, prosegue l'attività senza interruzione di continuità; l'eventuale sospensione deve essere immediatamente comunicata.
3. In caso di subentro mortis causa, il presunto erede subentrante comunica la continuazione dell'attività per non più di sei mesi dalla data della morte del dante causa. Successivamente dovrà dare dimostrazione dell'effettiva acquisizione ereditaria dell'azienda, e di possedere i requisiti soggettivi, entro un anno dalla data predetta, salvo proroga concessa dal Responsabile SUAP.
4. Non costituisce subingresso la comunicazione con la quale il titolare di un esercizio organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio, informa il SUAP di aver affidato il reparto di vendita quotidiani e periodici in gestione a terzi in possesso dei requisiti di cui all'art. 40 delle presenti norme.
5. E' in ogni caso esclusa, in caso di esercizi non esclusivi, la cessione separata dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici dall'attività commerciale, come pure il proseguimento dell'attività di vendita di quotidiani e periodici in caso di cessazione o cambio dell'attività commerciale primaria.
6. E' consentito il trasferimento in gestione della attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dalla attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali.

### **Art. 52 – Trasferimento**

1. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo nell'ambito del territorio comunale e sue aree d'insediamento ha priorità rispetto al rilascio di un nuovo punto di vendita sia esso esclusivo o non esclusivo.
2. Il trasferimento di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici dev'essere compatibile con la localizzazione prevista dalla programmazione di settore ed essere osservante della distanza minima eventualmente prescritta.
3. Il trasferimento potrà essere effettuato immediatamente dal ricevimento della CUR da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetto a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività trasferita che deve essere preventivamente comunicato al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.
4. La CUR di trasferimento deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto al protocollo; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
5. A seguito della comunicazione dell'avvenuto trasferimento, il Responsabile SUAP procederà a verificare la rispondenza dei requisiti prescritti dalle presenti norme come se si trattasse di nuova apertura ed annota sull'autorizzazione la nuova ubicazione dell'esercizio.
6. Il trasferimento dei punti di vendita non esclusivi non potrà essere attuato separatamente dalla congiunta attività commerciale.
7. In caso di manutenzione o ristrutturazione dell'esercizio, ovvero in altri casi di forza maggiore non riconducibili alla volontà del titolare dell'esercizio o del chiosco, il Responsabile SUAP può concedere l'autorizzazione al trasferimento temporaneo dell'attività commerciale in altro locale o su altro suolo pubblico o area privata ad uso pubblico nel rispetto della distanza minima con altra rivendita esistente.

8. L'autorizzazione temporanea può avere durata superiore all'anno nel caso di demolizione e di forza maggiore ed è valida sino al riadattamento dello stabile nel caso di ristrutturazione e al completamento dei lavori di pubblica utilità nel caso di suolo pubblico o area privata ad uso pubblico.

#### **Art. 53 - Ampliamento**

1. L'ampliamento di un punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici dev'essere compatibile con le dimensioni e rapporti di superficie come indicati nella definizione di esercizi esclusivi di cui all'articolo 39) delle presenti norme.

2. L'ampliamento potrà essere effettuato immediatamente dal ricevimento della CUR da parte del SUAP che dispone per la verifica, entro 60 giorni dall'inizio dell'attività, della sussistenza dei requisiti soggettivi ed è soggetto a presa d'atto rilasciata dal Responsabile SUAP. I predetti 60 giorni decorrono dall'effettivo inizio dell'attività ampliata che deve essere preventivamente comunicata al SUAP e decorsi i quali, senza che l'attività abbia avuto inizio, la CUR viene archiviata di diritto.

3. La CUR di ampliamento deve essere effettuata utilizzando il modulo comunale e sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità, in presenza del dipendente comunale addetto al protocollo; può essere presentata anche tramite raccomandata con avviso di ricevimento ed in tal caso la comunicazione deve essere presentata unitamente alla copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

4. Le domande di ampliamento dei punti di vendita sono accolte nel rispetto dei limiti massimi dimensionali di superficie di vendita previsti per i negozi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita.

5. L'ampliamento di chioschi posizionati su area pubblica o area privata ad uso pubblico è ammesso in osservanza alla normativa comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche e di occupazione aree pubbliche.

#### **Art. 54 – Cessazione**

1. La cessazione dell'attività di vendita esclusiva di quotidiani e periodici deve essere comunicata al SUAP mediante modulo CUR.

2. In caso di esercizi di vendita non esclusiva la cessazione dell'attività commerciale comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici.

#### **Art. 55 – Orari di vendita**

1. Richiamata la competenza del Consiglio Comunale nell'individuare criteri utili al coordinamento degli orari dei vari esercizi commerciali e di servizio di pubblica utilità, si dispone che la distribuzione dei quotidiani e periodici venga garantita in armonia con il vigente accordo nazionale sulla vendita di giornali.

2. Negli esercizi autorizzati alla vendita anche di altri prodotti l'orario di vendita è lasciato alla libera determinazione dell'operatore commerciale nel rispetto di eventuali indirizzi adottati dall'Amministrazione Comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia.

#### **Art. 56 - Revoca dell'autorizzazione**

1. La revoca dell'autorizzazione esclusiva viene disposta dal Responsabile SUAP qualora il titolare:

- non attivi la vendita entro 6 mesi dalla data di accoglimento dell'istanza di autorizzazione; tale termine è prorogabile dal Responsabile SUAP valutati i documentati motivi della richiesta di proroga;
- sospenda l'attività di vendita per un periodo superiore ad un anno;
- perda i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. A seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, o chiusura del negozio di vicinato, l'attività distributiva di quotidiani e periodici deve cessare.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività di vendita, il Responsabile SUAP ordina la chiusura

immediata dell'esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita nell'esercizio non esclusivo.

#### **Art. 57 – Informazione**

1. In esecuzione dei vigenti indirizzi regionali, devono essere comunicate alla Regione, entro il termine di 30 giorni dalla loro adozione, gli atti di subingresso, cessazione, decadenza, rilascio di autorizzazione, e ogni altro atto comportante variazioni nella consistenza della rete delle rivendite di quotidiani e periodici o nella loro titolarità.

#### **Art. 58 – Accertamento e sanzioni**

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, l'inoltro di scritti difensivi e richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.

2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle presenti norme.

4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.

5. Qualora una rivendita venga esercitata, ampliata o trasferita senza CUR o autorizzazione del Responsabile SUAP, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582 a € 15.493.

6. In caso di particolare gravità o di recidiva (qualora sia stata commessa la stessa violazione di cui al comma precedente per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione) il Responsabile SUAP può disporre la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

7. Le violazioni al primo comma, dell'articolo 49, lettere a) e b) del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 516 a € 3.098.

8. Le violazioni al primo comma, dell'articolo 49, lettere c) del presente regolamento, sono sanzionate amministrativamente con il pagamento di una somma da € 1.000 a € 3.000.

9. Le violazioni alle presenti norme e quelle di programmazione, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.

# Vendite straordinarie

## Art. 59 - Riferimenti e definizioni

1. Le vendite straordinarie sono quelle nelle quali *l'esercente dettagliante* offre condizioni favorevoli, *reali ed effettive* d'acquisto dei prodotti, mediante vendite di liquidazione, di saldi di fine stagione, promozionali e di sottocosto.
2. Nel termine "*esercente dettagliante*" non rientrano gli artigiani e gli industriali che vendono i propri prodotti sul luogo di produzione.
3. Con il termine "*reali ed effettive*" si intende che l'esercente dettagliante ha l'obbligo di dimostrare la realtà e veridicità degli sconti o ribassi praticati e di ogni dichiarazione resa nella pubblicità.
- 4 I riferimenti legislativi per le vendite straordinarie di liquidazione, saldi di fine stagione e vendite promozionali, sono contenuti nel Titolo III, Capo II, della LR n. 6/2010 e successive modifiche e integrazioni; mentre il riferimento legislativo per la vendita sottocosto è contenuto nel D.P.R. n. 218/2001. Ai predetti disposti legislativi si fa riferimento per la predisposizione del presente regolamento procedurale.

## Art. 60 - Vendite di liquidazione

1. Sono vendite effettuate al fine di esaurire le merci a seguito di:
  - a) *la cessazione dell'attività commerciale o chiusura di una succursale,*
  - b) *il trasferimento in gestione o cessione in proprietà di azienda o di una succursale;*
  - c) *il trasferimento in altri locali;*
  - d) *la trasformazione o il rinnovo dei locali.*
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c), l'interessato deve comunicare l'evento con apposito modulo comunale da trasmettere al SUAP almeno 15 gg. prima della data di inizio della liquidazione. Dette vendite di liquidazione possono essere effettuate in ogni momento dell'anno con una durata massima di 13 settimane.
3. Nel caso di cui alla lettera d), fermo l'obbligo della comunicazione, la vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali può essere effettuata una sola volta per ciascun anno solare e comunque liberamente nei mesi di febbraio e agosto, ma è vietata nei trenta giorni precedenti il periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione, nonché nel periodo intercorrente dal 25 novembre al 31 dicembre. La durata massima è di sei settimane ed al momento della sua cessazione, il negozio deve restare chiuso per un periodo pari a un terzo della durata della vendita straordinaria e comunque per un periodo non inferiore a 7 giorni.
4. Dall'inizio di ogni forma di liquidazione è vietato introdurre nel locale o sue pertinenze merci del genere di quelle offerte in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. Il divieto opera solo per il tipo di merce di cui alla distinta comunicata.
5. La liquidazione potrebbe interessare solo una parte della tipologia merceologica del negozio; in tale caso la merce venduta in modo ordinario deve essere tenuta fisicamente separata da quella posta in liquidazione; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non può essere esercitata.
6. Nella liquidazione di tipo a), alla comunicazione deve essere allegato il Modulo CUR debitamente compilato e l'autorizzazione di media o grande struttura di vendita rinunciata. L'autorizzazione o abilitazione cessata mantiene la sua validità fino al termine della liquidazione e per un periodo di sei mesi, successivo alla liquidazione, il titolare dell'attività cessata non può aprire un nuovo esercizio nello *stesso locale* per il commercio dello *stesso settore merceologico*.
7. Nella liquidazione di tipo b), alla comunicazione deve essere allegato il Modulo CUR debitamente compilato unitamente alla copia dell'atto notarile di cessione d'azienda. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento della titolarità dell'azienda in un contesto di continuità operativa, è evidente che la sua durata non può eccedere la data di inizio dell'attività da parte del subentrante. Fino a tale momento l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita

mantengono la loro validità a nome del cedente. Si precisa che non costituisce trasferimento d'azienda l'acquisizione da parte di altre società che ne detengono il controllo mediante il possesso della maggioranza azionaria o mediante particolari vincoli contrattuali, oppure quando la società subentrante è collegata mediante la partecipazione nell'azienda rilevata in misura superiore al decimo del capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotata in borsa.

8. Nella liquidazione di tipo c), alla comunicazione deve essere allegato il Modulo CUR debitamente compilato unitamente alla copia dell'autorizzazione. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento dell'esercizio in altro locale in un contesto di continuità aziendale, è evidente che l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita mantengono la loro validità anche in pendenza della loro regolarizzazione amministrativa. La vendita di liquidazione può essere effettuata anche in locali diversi dall'esercizio originario ed in locali temporaneamente allo scopo assentiti all'uso previa richiesta specifica da presentare al SUAP.

9. Nella liquidazione di tipo d) alla comunicazione va allegata in copia la comunicazione, SCIA o permesso di costruire previsti dalle leggi edilizie; per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. La comunicazione, in ogni caso, deve indicare esattamente il periodo di chiusura di cui al comma 3.

#### **Art. 61 - Saldi di fine stagione**

1. In due soli periodi annuali della durata massima di 60 giorni, stabiliti dalla Giunta Regionale, sono consentite le vendite di fine stagione di prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

2. Non è dovuta alcuna comunicazione.

3. Salvo diversa indicazione regionale, durante i periodi dei saldi, e trenta giorni prima, i negozi che vendono prodotti stagionali, articoli di moda o prodotti suscettibili di notevole deprezzamento, non possono effettuare vendite promozionali.

4. Anche per le vendite di fine stagione, la merce proposta in offerta deve essere tenuta fisicamente separata in modo chiaro e inequivoco dalla merce posta in vendita in modo ordinario; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non può essere esercitata.

#### **Art. 62 - Vendite promozionali**

1. Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti del proprio esercizio, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

2. Non è dovuta alcuna comunicazione.

3. La vendita promozionale dei prodotti che formano oggetto dei saldi di fine stagione può essere preclusa dalla Giunta Regionale nel periodo indicato all'articolo 61, comma 3.

4. Il predetto limite non opera per le vendite promozionali dei prodotti alimentari e quelli per l'igiene della persona e della casa.

#### **Art. 63 - Vendite sottocosto**

1. Per vendita sottocosto si intende «la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati».

2. Dalla disciplina sul sottocosto sono esclusi:

- gli esercenti il commercio all'ingrosso;
- gli esercenti le diverse forme speciali di vendita di cui al D.lgs. 114/1998;
- gli esercenti le altre attività distributive escluse dall'applicazione del D.lgs. 114/98;

- gli esercenti il commercio sulle aree pubbliche per espressa previsione dell'art. 9, del D.P.R. n. 218/2001;
- le vendite scontate non riferibili a singole referenze, ma praticate sugli acquisti effettuati dal consumatore, quali si verificano nel caso di sconti stabiliti in relazione all'ammontare dello scontrino.

3. La determinazione dell'offerta sottocosto deve rilevarsi dalla pubblicità e da ogni altro elemento informativo diretto all'utenza. Nello specifico, con riferimento a qualunque mezzo questi utilizzi al fine di pubblicizzare l'offerta di vendita sottocosto, al consumatore deve essere garantita una informazione chiara e inequivocabile:

- dei prodotti;
- del quantitativo disponibile;
- del periodo temporale della vendita;
- nonché le relative circostanze che determinano la vendita nel caso dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche, innovazioni, introduzione di nuove normative produttive, siano difettati, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.

4. La vendita sottocosto deve essere comunicata al SUAP, utilizzando apposito modulo comunale, almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita non può essere superiore a cinquanta, inoltre, non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono decorsi venti giorni tra una vendita e l'altra, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.

5. Ai fini del computo del numero dei giorni predetti, sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale.

6. I prodotti offerti in vendita sottocosto devono essere posti all'interno dell'esercizio commerciale in modo che sia consentita al consumatore la "inequivocabile identificazione" ed in modo che i medesimi non possano essere confusi con il resto dell'assortimento dei prodotti in vendita.

7. Non è soggetta alla comunicazione preventiva né ad alcuna delle predette limitazioni di tempo o di decorrenza del termine, la vendita sottocosto:

- a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
- b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione;
- c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
- d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
- e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali, nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita;
- f) in caso di ricorrenza dell'apertura dell'esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l'esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa.



#### **Art. 64 - Informazioni a tutela del consumatore**

1. Nelle vendite straordinarie di cui agli articoli 60, 61 e 62 l'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere relativamente agli sconti o ai ribassi praticati, tanto nelle comunicazioni pubblicitarie, quanto nella indicazione dei prezzi nei locali di vendita. L'operatore commerciale deve altresì essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni fornite agli organi di controllo.
2. I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
3. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite di liquidazione devono contenere gli estremi delle comunicazioni al comune.
4. Tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono indicare la durata esatta della vendita stessa.
5. Nelle vendite straordinarie, di cui al comma 1, è obbligatoria l'esposizione del prezzo normale di vendita iniziale e lo sconto o il ribasso espresso in percentuale. È facoltà del venditore indicare anche il prezzo di vendita praticato a seguito dello sconto o ribasso.
6. È vietato all'operatore commerciale indicare prezzi ulteriori e diversi rispetto a quanto previsto dal comma precedente.
7. Le merci oggetto delle vendite straordinarie, di cui al comma 1, devono essere fisicamente separate in modo chiaro e inequivoco da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Qualora la separazione non sia possibile, l'operatore commerciale deve indicare, con cartelli o altri mezzi idonei, le merci che non sono oggetto delle vendite straordinarie, sempre che ciò possa essere fatto in modo inequivoco e non ingannevole per il consumatore. In caso contrario, non possono essere poste in vendita merci a condizioni ordinarie.
8. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere vendute ai compratori secondo l'ordine cronologico delle richieste, senza limitazioni di quantità e senza abbinamenti con altre merci (salvo diverse condizioni di vendita pubblicizzate), fino all'esaurimento delle scorte. A tal fine, nelle comunicazioni per le liquidazioni, i quantitativi disponibili delle predette merci devono essere comunicati SUAP contestualmente alle comunicazioni previste.
9. L'eventuale esaurimento delle scorte di taluni prodotti deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile.
10. Nel corso di vendite straordinarie il rivenditore è comunque tenuto a sostituire i prodotti difettosi o a rimborsarne il prezzo pagato.
11. Ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dall'articolo 63 sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'articolo 63, comma 7, lettere d) ed e);
  - b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
12. In caso di impossibilità a rispettare, per l'intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 11, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell'offerta con i medesimi mezzi di comunicazione.
13. Sono considerate ingannevoli, le comunicazioni di cui al comma 11, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.

#### **Art. 65 - Sanzioni**

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrati al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o

cessazione dell'attività, adottate in esecuzione delle presenti norme, sono disposte dal Responsabile SUAP.

3. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle presenti norme.

4. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al comune.

5. Le violazioni alla disciplina riferita alle vendite straordinarie di cui agli articoli 60, 61, 62 e 64, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.

6. Le violazioni alla disciplina riferita alle vendite sottocosto, di cui agli articoli 63 e 64, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 euro a 3.098 euro. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta.

# ***Detenzione e vendita animali***

## **Art. 66 – Autorizzazione**

1. Le strutture destinate al commercio e toelettatura di animali d'affezione devono essere autorizzate dal sindaco, previo parere favorevole dell'ASL competente.
2. Ai fini del presente capo, per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.
3. Restano esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).
4. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al SUAP unitamente alla richiesta per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio (CUR o istanza) e deve essere corredata da una relazione tecnica, a firma di un veterinario abilitato, sull'osservanza delle condizioni di seguito indicate nonché delle diverse disposizioni di assistenza veterinaria vigenti in materia.
5. Entro sette giorni lavorativi dal ricevimento, il SUAP può richiedere all'interessato la documentazione integrativa da presentarsi entro sette giorni lavorativi; decorso tale termine la domanda si intende correttamente presentata.
6. Qualora il SUAP chieda integrazioni nei termini di cui al periodo precedente, queste devono pervenire entro il termine perentorio di sette giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto del termine equivale a rinuncia all'istanza.
7. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP trasmette la domanda al servizio Veterinario dell'ASL per l'acquisizione del prescritto parere che dovrà pervenire entro 15 giorni. Decorso inutilmente il predetto termine il SUAP procederà comunque al rilascio dell'autorizzazione riservandosi l'adozione di provvedimenti d'adeguamento.

## **Art. 67 – Requisiti strutturali per l'attività di toelettatura animali**

1. La sala d'attesa (se presente) deve avere le seguenti caratteristiche:
  - una superficie minima di 10 mq.;
  - l'altezza minima del locale di m. 2,70;
  - le pareti devono essere lisce, lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00;
  - il pavimento deve essere liscio, lavabile ed impermeabile;
  - gli sgusci di connessione fra pareti e pavimento sono consigliati;
  - il sistema di aerazione del locale può essere naturale o attivato.
2. La sala lavaggio – toelettatura deve avere le seguenti caratteristiche:
  - la superficie minima deve essere di 8 mq.;
  - l'altezza minima del locale di m. 2,70;
  - le pareti devono essere lisce, lavabili ed impermeabili fino ad altezza di m. 2,00;
  - il pavimento deve essere liscio, lavabile ed impermeabile;
  - gli sgusci di connessione fra pareti e pavimento sono consigliati;
  - è consigliata una piletta sifonata a pavimento per facilitare le operazioni di lavaggio e disinfezione;
  - il sistema di aerazione può essere naturale o attivato;
  - la sala lavaggio sarà dotata di almeno un lavandino ed una vasca, entrambi in idoneo materiale e con dotazione di acqua calda e fredda (certificazione dell'installatore circa l'idoneità dell'apparecchio di riscaldamento acqua se generata da sistema di produzione autonomo dell'esercizio);
  - idonei sistemi di contenzione degli animali con sistemi di stabilizzazione/contenimento dell'animale, anche fissati a parete;
  - è obbligatorio prevedere una cappa dotata di idoneo sistema di aspirazione per l'allontanamento dal locale di vapori ed odori derivanti dall'esercizio dell'attività, convogliati in idonea canna di esalazione o analogo idoneo dispositivo che assicuri l'eliminazione di vapori ed odori;

- si deve garantire il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3.4.29 e 3.4.30 relativi ai requisiti termici ed igrometrici previsti dal vigente Regolamento locale d'igiene;
  - tutte le apparecchiature elettriche in dotazione devono essere idonee (marchio IMQ);
3. Il servizio igienico, riservato al personale, deve essere annesso o almeno funzionalmente collegato ai locali dell'attività.
  4. Nel caso vengano effettuate modifiche strutturali rispetto all'attività precedentemente in essere si deve assumere informazioni presso il SUAP prima di effettuare interventi edilizi.
  5. Tutti gli impianti e le apparecchiature devono essere certificati secondo norma di legge.
  6. Prevedere in ogni caso contenitori, spazi per l'accantonamento e per il corretto smaltimento di deiezioni solide e liquide, escreti, scarti, ecc. e per la detenzione degli apparecchi e detergenti sanificanti per le operazioni di pulizia e disinfezione.
  7. L'attività può essere esercitata in locali di qualsiasi destinazione d'uso esclusi quelli a destinazione residenziale.

#### **Art. 68 – Obblighi e divieti**

1. I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo di animali d'affezione sono tenuti ad assicurare ad essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo dell'alimentazione, dell'igiene, della salute, del benessere, della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche.
2. E' vietato:
  - a) abbandonare gli animali; infliggere ad essi maltrattamenti; alimentarli in modo improprio o insufficiente; detenerli in condizioni igienico-sanitarie non adeguate o comunque in strutture o spazi non idonei, in base alle attuali conoscenze scientifiche e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - b) esercitare la pratica dell'accattonaggio esibendo animali di età inferiore ai quattro mesi, animali comunque in stato di incuria, di denutrizione, in precarie condizioni di salute, detenuti in evidenti condizioni di maltrattamento, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti per le condizioni ambientali in cui sono tenuti o in condizioni tali da suscitare pietà;
  - c) usare animali come premio o regalo per giochi, feste e sagre, lotterie, sottoscrizioni o altre attività;
  - d) destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione;
  - e) vendere animali a minorenni.
3. Sono altresì vietati spettacoli, feste, gare, manifestazioni, giochi, lotterie, sottoscrizioni a premi ed esposizioni pubbliche e private che comportino per gli animali maltrattamenti, costrizione o detenzione inadeguata in strutture anguste. In ogni caso è vietato organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali.
4. Gli animali d'affezione devono essere tenuti in condizioni tali da non costituire pericolo per la salute umana.
5. L'addestramento deve essere impartito esclusivamente con metodi non violenti e non può imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale.
6. Il trasporto e la custodia degli animali d'affezione devono avvenire in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie e da evitare lesioni, consentendo altresì l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura degli stessi. La ventilazione e la cubatura devono essere adeguate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.

#### **Art. 69 – Commercio di cani**

1. Chi fa commercio di cani è tenuto a:
  - a) iscrivere all'anagrafe il proprio cane entro i termini di cui all'articolo 109, della legge regionale n. 33/2009 e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo;

b) denunciare all'anagrafe, entro i quindici giorni successivi, la cessione definitiva del cane, la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza.

2. La scomparsa di un cane deve essere denunciata entro sette giorni alla polizia locale del comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ASL o ad un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere a registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.

3. I ricoveri presso strutture commerciali devono possedere:

- a) gabbie singole o multiple di dimensioni indicate nelle tabelle di cui al successivo articolo 70;
- b) attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture;
- c) deposito dei mangimi e zona per la preparazione dei pasti;
- d) idoneo sistema di smaltimento delle deiezioni.

#### **Art. 70 – Commercio di gatti**

1. Le gabbie presso strutture commerciali devono avere i seguenti requisiti:

- a) condizioni di ventilazione, illuminazione e temperatura adeguate;
- b) pareti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;
- c) reti, sbarre, cancelli e porte in materiale resistente alla corrosione e privi di spigoli vivi;
- d) pavimento in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, con caratteristiche antiscivolo.

#### **Art. 71 – Caratteristiche box e gabbie**

<b>DIMENSIONI MINIME DEI BOX</b>				
<b>Capienza prevista</b>	<b>Taglia dei cani</b>	<b>Parte Chiusa in mq</b>	<b>Parte Scoperta in mq</b>	<b>TOT mq</b>
1 cane	Piccola	1,0	2,0 (*)	<b>3,0</b>
	Media	1,5	2,5 (*)	<b>4,0</b>
	Grossa	2,0	3,0 (*)	<b>5,0</b>
			(*) superficie utile sino a 3 cani	
per ogni cane in più	Piccola	0,8	1,5 (*)	<b>2,3</b>
	Media	1,0	2,0 (*)	<b>3,0</b>
	Grossa	1,5	2,5 (*)	<b>4,0</b>
			(*) da aumentare per ogni cane in più, a partire da 4	

Taglia piccola: fino a kg. 10 – media: da kg. 11 a kg. 30 – grossa: oltre kg. 30

**Gabbie per detenzione inferiore a trenta giorni**

<i>N°Cani-Gatti per gabbia</i>	<i>Peso in Kg</i>	<i>Superficie gabbia in mq</i>	<i>Altezza Gabbia in cm.</i>
<b>1</b>	fino a 4	<b>0,3</b>	<b>60</b>
	da 4 a 8	<b>0,6</b>	<b>60</b>
	da 8 a 20	<b>1,5</b>	<b>80</b>
	oltre 20	<b>2,5</b>	<b>120</b>
<b>2</b>	fino a 4	<b>0,6</b>	<b>60</b>
	da 4 a 8	<b>1</b>	<b>60</b>
	da 8 a 20	<b>2,5</b>	<b>80</b>
	oltre 20	<b>3,5</b>	<b>120</b>
<b>3</b>	fino a 4	<b>1</b>	<b>60</b>
	da 4 a 8	<b>1,4</b>	<b>60</b>
	da 8 a 20	<b>3,5</b>	<b>80</b>
	oltre 20	<b>4,6</b>	<b>120</b>
<b>4</b>	fino a 4	<b>1,2</b>	<b>60</b>
	da 4 a 8	<b>1,6</b>	<b>60</b>
	da 8 a 20	<b>4</b>	<b>80</b>
	oltre 20	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5</b>	fino a 4	<b>1,5</b>	<b>60</b>
	da 4 a 8	<b>2</b>	<b>60</b>
	da 8 a 20	<b>4,7</b>	<b>80</b>
	oltre 20	<b>-</b>	<b>-</b>

**Art. 72 – Controlli e sanzioni**

1. Per l'esercizio delle attività di controllo, il SUAP si avvale della Polizia Locale.
2. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, ai trasgressori del presente capo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
  - a) da € 150 a € 900 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1; comma 2, lettere a),b),c); comma 3, primo periodo; commi 4 e 5;
  - b) da € 500 a € 3.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 2, lettera d) e comma 3, secondo periodo;
  - c) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 6;
  - d) da € 25 a € 150 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 69, 1° e 2° comma;
  - e) da € 500 a € 3.000 per chi svolge l'attività commerciale di animali prevista senza autorizzazione di cui all'articolo 66.
3. Le violazioni alle presenti norme, non diversamente sanzionate, sono sanzionate amministrativamente da € 50 a € 500.
4. L'inosservanza delle misure di biosicurezza, nel caso di trasporto a fini commerciali, comporta l'applicazione di una sanzione da € 1.500 a € 9.000 e la contestuale sospensione dell'autorizzazione al trasporto e/o al commercio da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

# *Disposizioni finali*

## **Art. 73 – Norme finali**

1. L'utilizzo della Comunicazione Unica Regionale (**CUR**) trova applicazione con l'approvazione da parte della Giunta regionale della prescritta modulistica e procedura. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni regionali e nazionali inerenti la SCIA.
2. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
3. Si dispongono norme esecutive dei criteri indicati nelle disposizioni generali della parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per il commercio al dettaglio in sede fissa ed altre forme di vendita, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria, e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
5. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.



**COMUNE DI AMBIVERE**

*Provincia di Bergamo*

**Componente  
commerciale PGT**

**Parte 2<sup>^</sup> -  
Sez. B**

**Regolamento  
procedure  
insediamento  
attività di  
somministrazione di  
alimenti e bevande**

48

---

Estensori:

***Dott. Arch. Alessandro Rota Martir***

*Via Don Carlo Botta n. 9 - Bergamo*

Assistenza tecnica ed elaborazione dati

***Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.***



# Indirizzi generali

## **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Le presenti norme sono emanate nel rispetto degli indirizzi regionali riguardanti:

- 1) l'uniformità della procedura autorizzatoria in tutta la Regione;
- 2) la denominazione delle tipologie dell'attività di somministrazione;
- 3) le modalità di comunicazione dell'inizio del procedimento;
- 4) la localizzazione delle attività di somministrazione sul territorio comunale.

2. Esse si applicano a tutte le forme di attività di vendita di alimenti e bevande esercitate su aree aperte al pubblico, attrezzate con tavoli o piani d'appoggio al fine di consentire il consumo sul posto mediante il servizio, la fornitura di posate o stoviglie di qualsiasi materiale ritenute idonee dalle leggi sanitarie anche monouso, con distributori automatici, presso il domicilio del consumatore, nelle mense aziendali, nei locali di intrattenimento e spettacolo, sui mezzi di trasporto, su aree pubbliche distolte dall'uso pubblico generale in occasione di manifestazioni varie, presso circoli privati a favore dei soci, con esclusione:

- della somministrazione di alimenti e bevande esercitata all'interno dei complessi ricettivi quando la stessa è limitata alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni; nell'ambito di tali attività l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 ;
- della somministrazione di alimenti e bevande esercitata nell'attività di agriturismo e *bed & breakfast* limitatamente alle persone alloggiate.

## **Art. 2 - Finalità**

1. Le presenti norme regolamentari, unitamente ai criteri di cui alla Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT, degli indirizzi regionali, delle disposizioni legislative dello Stato, si pongono la finalità di garantire:

- lo sviluppo e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi in relazione alle esigenze dei consumatori e alla valorizzazione della città e del territorio;
- la trasparenza e la qualità del mercato;
- la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori;
- la corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti usati;
- la salvaguardia delle aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico, ambientale ed urbane di pregio;
- la compatibilità dell'impatto territoriale dell'insediamento dei pubblici esercizi di somministrazione con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento acustico ed ambientale;
- la valorizzazione e promozione della cultura enogastronomica e delle produzioni tipiche della regione;
- la salvaguardia e la riqualificazione della rete dei pubblici esercizi di somministrazione nelle frazioni di minore consistenza demografica favorendo l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni o servizi;
- la tutela e la salvaguardia dei locali storici secondo le procedure e con le risorse previste dalla legislazione regionale vigente.

### **Art. 3 – Definizioni dei termini contenuti nel regolamento**

1. Nell'applicazione del presente regolamento, i riferimenti contenuti si devono intendere come di seguito definiti e qualora non indicati si devono intendere come definiti dalla legge regionale vigente o da altre disposizioni che disciplinano la materia e dal codice civile:

- *Somministrazione di alimenti e bevande*: per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati; sono assimilati alla somministrazione al pubblico anche le attività di vendita che attrezzano dei locali con tavoli o piani d'appoggio al fine di far consentire il consumo sul posto dei prodotti ceduti intendendosi servizio la fornitura di posate o stoviglie di qualsiasi materiale ritenute idonee dalle leggi sanitarie anche monouso;
- *Luogo aperto al pubblico* – è luogo privato il cui accesso è possibile solo dopo, o per, l'espletamento di particolari formalità.
- *Area appositamente attrezzata* – si deve intendere l'area sulla quale si svolge la vendita di alimenti e bevande ed è attrezzata con mezzi e strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto ivi compresi i piani d'appoggio e le stoviglie riutilizzabili costruite in qualsiasi materiale e ritenute igienicamente idonee.
- *Pubblico esercizio* – si considera pubblico esercizio ogni forma di attività, di cui all'art. 86 del TULPS, svolta secondo criteri imprenditoriali con la quale si offrono al pubblico prestazioni o servizi dietro corrispettivi in locali aperti al pubblico ai quali chiunque può accedere liberamente.
- *Somministrazione in sede del committente* – è l'organizzazione, presso l'abitazione del committente, oppure nel luogo o locali nei quali, occasionalmente o temporaneamente, si trova per motivi di lavoro o studio o per lo svolgimento di cerimonie, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande riservato esclusivamente al committente stesso, ai suoi familiari ed alle persone invitate o con esso impegnate nell'attività lavorativa o di studio.
- *Mensa aziendale* – si intende la somministrazione di pasti e bevande offerta, in strutture dotate di propria autonomia tecnico - funzionale, dal datore di lavoro, o da più datori di lavoro, ai propri dipendenti, direttamente, o tramite l'opera di un soggetto con il quale si è stipulato un apposito contratto di gestione o di prestazione diretta.
- *Somministrazione presso complessi ricettivi* – è l'attività di somministrazione organizzata da alberghi, locande, campeggi, ed altre realtà turistiche ricettive, esclusivamente a favore dei propri alloggiati o a persone ospitate in occasione di manifestazioni o convegni.
- *Somministrazione in comunità religiose* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di comunità religiose, parrocchie ed oratori.
- *Somministrazione in Ospedali e Scuole* – è l'attività di somministrazione organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale all'interno di dette strutture ed a favore delle proprie utenze.
- *Somministrazione in Caserme* – è l'attività di somministrazione interna organizzata durante l'esercizio dell'attività istituzionale.
- *Somministrazione su mezzi di trasporto* – è l'attività di somministrazione organizzata direttamente, o per interposto soggetto, dal gestore del servizio di trasporto.
- *Somministrazione in luoghi di intrattenimento* – la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta congiuntamente ed in modo integrativo all'attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento.
- *Somministrazione presso circoli privati* – è l'attività di somministrazione di bevande esercitata in modo complementare all'attività associativa privata che caratterizza il sodalizio.

- *Area d'insediamento* – è la ripartizione urbanistica del territorio comunale utilizzata ai fini della programmazione di settore dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
- *Superficie complementare* – è la superficie di locali o aree utilizzate per lo svolgimento dell'attività di somministrazione e destinate a servizi, uffici, depositi o cantine. Le predette superfici, seppure non utilizzate direttamente per la somministrazione, rientrano tra le superfici sottoposte alla verifica della sorvegliabilità e l'accesso è sempre consentito agli organi di polizia incaricati al controllo. Si precisa che, in merito alla sorvegliabilità ed in relazione alla misurazione dell'area destinata alla somministrazione, fanno parte dei servizi i seguenti locali:
  - i servizi igienici per il pubblico ed il personale;
  - i camerini;
  - il guardaroba;
  - gli spogliatoi per il personale;
  - la cucina compresa la zona lavaggio stoviglie;
  - la dispensa;
  - il locale preparazione alimenti;
  - gli ingressi, i relativi disimpegni e la zona casse;
  - i locali filtranti e separanti in genere.
- *Sorvegliabilità* – verifica della rispondenza dei locali e delle superfici esterne adibite all'esercizio dell'attività di somministrazione (sia principali che complementari) ai requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno. La verifica della sorvegliabilità è inderogabile e preventiva all'inizio dell'attività.
- *Manifestazioni con limite di somministrazione* – Sono le manifestazioni sportive, musicali o di altro genere che, in ragione della presenza partecipativa, impongono l'adozione di misure preventive disponendo il limite del contenuto alcolico delle bevande non superiore al 21 per cento del volume ovvero il divieto totale della somministrazione delle bevande alcoliche.
- *Chiusura temporanea* – interruzione dell'attività fino a 30 giorni;
- *Sospensione dell'attività* – inattività dell'esercizio per un periodo continuato superiore a 30 giorni e fino a dodici mesi.
- *Gioco lecito* – ogni forma di gioco che non sia d'azzardo o indicato nella tabella giochi proibiti emanata dal Questore.
- *Attività complementari alla somministrazione* – attività iniziabili liberamente a condizione che non si promuovano in termini pubblicitari ed imprenditoriali. E' considerata attività complementare le semplici attività di spettacolo o musicali senza alcun seguente aspetto imprenditoriale.
- *Indici di pubblicità ed imprenditorialità* – la presenza di uno solo dei seguenti aspetti:
  - per l'accesso al locale o circolo è richiesto, di volta in volta, il pagamento di un biglietto o la tessera associativa è rilasciata nell'immediatezza della richiesta e senza particolari formalità;
  - vengono aumentati i prezzi delle consumazioni in ragione dell'intrattenimento o spettacolo;
  - viene predisposto il locale e la collocazione dei posti, o l'area aperta al pubblico, per l'accoglimento dello spettacolo o intrattenimento;
  - viene data pubblicità degli spettacoli o intrattenimenti a mezzo stampa, via internet o mediante esposizione di locandine/manifesti, a disposizione indiscriminata del pubblico;
  - i locali sono predisposti in modo da evidenziare che l'attività dell'intrattenimento, spettacolo o svago sia prevalente all'attività della somministrazione ovvero assorba più di un quarto della superficie di somministrazione.

**Art. 4 – Coordinamento con altre disposizioni legislative**

1. Il presente regolamento e la programmazione di settore disciplinano in termini di polizia amministrativa l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande coordinando l'attività con le altre disposizioni vigenti in materia e contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) e relativo regolamento di esecuzione, nonché con ogni altra disposizione statale che disciplina l'ordine e la sicurezza pubblica.

# Criteria di programmazione

## Art. 5 – Tipologia e denominazione delle attività di somministrazione

1. E' costituita un'unica tipologia di esercizio denominato:

### **“ESERCIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, COMPRESSE QUELLE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE”**

2. Detto esercizio può somministrare alimenti e bevande nei limiti della specifica idoneità sanitaria che ha carattere limitativo nei confronti dell'autorizzazione medesima.

3. In ragione della scelta imprenditoriale dell'operatore, in conformità all'idoneità sanitaria e nei limiti di compatibilità di area indicata nella programmazione di settore, l'attività di somministrazione può assumere la seguente denominazione:

**a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili:** esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;

**b) esercizi con cucina tipica lombarda:** ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;

**c) tavole calde, self service, fast food e simili:** esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;

**d) pizzerie e simili:** esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto “pizza”;

**e) bar gastronomici e simili:** esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;

**f) bar-caffè e simili:** esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;

**g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili:** bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;

**h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili:** esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

**i) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili:** esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata da servizi complementari di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

**l) discoteche, sale da ballo, locali notturni:** esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente, ed in forma complementare all'attività di trattenimento;

**m) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione:** esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

**n) altre attività analoghe:** sono considerati esercizi pubblici di somministrazione anche le attività di vendita di prodotti alimentari ed i laboratori di produzione alimentare che mettono a disposizione degli acquirenti spazi attrezzati come definiti all'articolo 3.

4. Nello stesso esercizio, in osservanza alle prescrizioni igienico-sanitarie, ai criteri di cui al presente regolamento e nel rispetto dei limiti prescrittivi della programmazione di settore, possono coesistere diverse delle predette denominazioni ed il titolare ha l'obbligo di comunicare inizialmente la/le denominazione/i scelta/e e comunicare preventivamente ogni successiva modifica.

5. Le comunicazioni di denominazione, qualora non trascritte nell'autorizzazione, devono essere tenute allegate all'autorizzazione a disposizione degli organi di controllo. Esse hanno validità ai soli fini di monitoraggio, per la determinazione del numero di giochi leciti installabili e per l'applicazione dei successivi criteri d'insediamento.

### **Art. 6 – Superficie di somministrazione alimenti e bevande**

1. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la superficie di somministrazione non è condizione necessaria per l'ottenimento del titolo, ma l'esercizio dell'attività dovrà comunque svolgersi su una superficie utile di servizio non inferiore a mq. 15 ed idonea ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere al consumatore e tale da garantire l'agevole movimento del personale addetto e della clientela nonché la coerenza con la denominazione dell'attività scelta ai sensi del precedente articolo.

2. In aggiunta alle eventuali disposizioni in materia, previste dalle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico e dalle vigenti disposizioni igienico-sanitarie, ed a difesa del principio di servizio, propedeutico all'attivazione di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, si dispone che in fase di verifica della sorvegliabilità, e comunque ad ogni modifica della denominazione dell'attività, venga effettuata una valutazione sul limite dimensionale minimo e massimo dell'esercizio dentro il quale dovrà essere esercitata l'attività in ragione del migliore servizio da rendere al consumatore prescrivendo nell'autorizzazione eventuali limitazioni all'esercizio di attività complementari, all'installazione di attrazioni e/o giochi, che possano compromettere la funzionalità di cui al comma precedente.

### **Art. 7 – Ubicazione dell'attività di somministrazione**

1. Ferma l'osservanza dei criteri di programmazione di cui alla Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT, l'insediamento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande non deve corrispondere necessariamente alla specifica previsione urbanistica dovendosi collocare il servizio nei diversi ambiti insediativi sia residenziali, produttivi, commerciali o di terziario ed in ambiti di servizio pubblico; pertanto la localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande può essere considerata compatibile ad ogni destinazione d'uso urbanistico principale di aree o immobili purché non espressamente esclusi dallo strumento di programmazione.

2. La programmazione, nel disporre anche per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati, non rientranti nel contesto del pubblico servizio, disciplina anche la compatibilità urbanistica dell'esercizio al fine di evitare situazioni di disagio in ambiti residenziali a motivo della frequentazione costante e prolungata nel tempo da parte degli associati.

3. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientranti nella programmazione di settore restano strettamente legate alla complementarietà dell'attività principale e non sono trasferibili separatamente.

4. Al fine di tutelare la salute ed il diritto del cittadino al riposo ed alla quiete, si dispone che la localizzazione degli esercizi nelle singole aree d'insediamento tenga conto della presenza di ospedali, case di riposo, o altri luoghi di cura e di culto disponendo l'adozione di particolari misure di mitigazione a tutela della tranquillità delle aree: residenziale, ospedaliera o di riposo, con particolare attenzione a non aggravare la viabilità propria dell'area. In particolare, nelle predette aree, non è possibile attivare superfici esterne di somministrazione con attività musicali complementari di intrattenimento né attivare esercizi di cui ai punti i) ed l) dell'articolo 5 del presente regolamento.

5. A fronte del possibile aggravamento di un esistente addensamento del traffico urbano, che possa compromettere ulteriormente la quiete o la sicurezza pubblica, si dispone che per l'attivazione degli esercizi, nelle aree d'insediamento interessate dal fenomeno, si possa disporre una distanza minima tra esercizi anche in ragione delle aree a parcheggio disponibili; ciò in aggiunta alle prescrizioni di cui alla programmazione.

### **Art. 8 – Requisiti di idoneità dell'esercizio e dotazione di parcheggi**

1. Oltre alle disposizioni igieniche imposte nella specifica normativa sanitaria, le aree ed i locali destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione devono corrispondere alle vigenti normative edilizio - urbanistiche, in particolare devono essere osservanti della loro destinazione d'uso e devono corrispondere, in aggiunta allo *standard* urbanistico, un'adeguata dotazione qualitativa di parcheggi commisurata in uno stallo di sosta ogni 5 mq. (oltre i **80** mq.) in rapporto alla superficie di somministrazione del locale. La realizzazione dei parcheggi aggiuntivi è assoggettata alle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico ed in relazione

alla destinazione urbanistica dell'area d'insediamento, ma può essere attuata anche mettendo a disposizione della clientela spazi privati.

2. Dovranno essere altresì osservate tutte le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi qualora richiesto dalle condizioni dei luoghi e dall'impiantistica.

3. I predetti requisiti oggettivi possono essere autocertificati mediante una relazione a firma di un tecnico abilitato e controfirmata dall'interessato.

### **Art. 9 – Impatto acustico**

1. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande inseriti in contesti urbani residenziali o strutturalmente connessi ad edifici con abitazioni, ferme le prescrizioni di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, devono osservarsi i limiti di contenimento acustico stabiliti dall'amministrazione comunale o dalle disposizioni legislative vigenti inerenti l'area d'insediamento.

2. I titolari dei pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, compresi i circoli privati, ove si utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, o sono installati macchinari o impianti rumorosi, devono produrre una relazione d'impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale contenente le indicazioni previste dall'allegato 1), lettera B) della D.g.r. 10 gennaio 2014 - n. X/1217.

3. La predetta documentazione di previsione di impatto acustico è resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore, resa ai sensi del DPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso, se il pubblico esercizio o il circolo privato li rispetta tutti:

#### **Caso 1**

- a. Apertura dopo le 6:00.
- b. Chiusura non oltre le 22:00.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

#### **Caso 2**

- a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale
- b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.

#### **Caso 3**

- a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.
- b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
- c. Non viene effettuato DJ Set.
- d. Non viene effettuata musica Live.
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.
- f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).
- g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.

4. La documentazione di previsione di impatto acustico o l'autocertificazione devono essere anche conservate presso il locale ed esibite, su richiesta, agli organi incaricati al controllo dell'attività. La sola documentazione di previsione di impatto acustico è trasmessa da parte dell'amministrazione comunale, per la relativa valutazione, all'ARPA territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA espresso in fase di valutazione della relazione d'impatto acustico presentata dall'interessato comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dall'amministrazione comunale. Analogamente si terrà qualora, da successivi controlli da parte dell'ARPA o altri organi preposti al controllo, si dovesse riscontrare un superamento dei limiti acustici dell'area d'insediamento o l'inosservanza della relazione di impatto acustico presentata dall'interessato.

**Art. 10 – Aree d'insediamento**

1. La localizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio è disposta dalla programmazione di cui alla Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT.
2. Le aree individuate, oltre che per il rilascio dell'autorizzazione, sono quelle a cui riferirsi ogni qualvolta il presente regolamento richiami la dizione "*aree d'insediamento*".
3. La localizzazione, riportata nella programmazione, ha valenza regolamentare speciale in materia ed è esecutiva del presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano esercizi di somministrazione non soggetti a programmazione ed ai circoli privati.



# Requisiti soggettivi

## Art. 11 – Requisiti di onorabilità

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione coloro che:

- a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i seguenti soggetti individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 3, del DPR n. 252/98:

- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2506 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.

6. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività di somministrazione.

## **Art. 12 – Requisiti professionali**

1. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e dalla certificazione degli adempimenti contributivi minimi previsti;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

2. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 1 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta o delegata all'attività di somministrazione.

3. Il cambio della persona preposta o delegata deve essere comunicato entro 30 giorni dall'avvenuta sostituzione al SUAP, possibilmente in via telematica, mediante l'invio della **CUR**.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati.

## **Art. 13 – Requisiti per i soggetti stranieri**

1. Il SUAP, quando viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 anche per il periodo di residenza in Italia dei cittadini e delle società dei Paesi non appartenenti all'Unione europea (UE) che possono esercitare l'attività della somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle normative internazionali e degli indirizzi di programmazione di settore. Nel caso di società l'accertamento dei requisiti è esteso a tutti i membri del consiglio di amministrazione;

2. Per le verifiche di cui al comma 1, il SUAP può avvalersi della CCIAA sulla base di convenzione appositamente stipulata. Per i cittadini di paesi membri dell'UE, l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione è necessario che il soggetto, titolare, delegato o preposto, che esercita effettivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, presenti i seguenti documenti:

- a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;
- b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Nei casi in cui l'avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso dei documenti di cui al comma 3.

5. Qualora il richiedente non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 3, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la CCIAA o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

# Rilascio autorizzazioni

## **Art. 14 – Presentazione dell'istanza di apertura o trasferimento**

1. In presenza di adeguata programmazione di settore, l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata ad istanza redatta utilizzando il modulo comunale predisposto.
2. L'istanza deve essere presentata al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, la stessa deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità del sottoscrittore e completa degli allegati di cui all'articolo 15 del presente regolamento.
3. La registrazione al protocollo SUAP è eseguita in ordine cronologico per ora e giorno di presentazione.
4. Il responsabile del procedimento, al ricevimento dell'istanza e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti, nonché le modalità per prendere visione o conoscenza degli atti. Copia dell'avvio del procedimento è affisso all'albo pretorio comunale.
5. Riscontrata la regolarità dell'istanza, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.
6. Qualora l'istanza fosse incompleta od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine e con le modalità di cui al quarto comma, sospende il termine di decorrenza del consolidamento del silenzio assenso disponendo l'integrazione o il perfezionamento dell'istanza entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avvio del procedimento da parte dell'interessato; la sospensione della decorrenza dei termini può essere disposta una sola volta ed il termine procedurale decorre nuovamente dall'inizio ad avvenuta regolarizzazione dell'istanza. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (7 gg) l'istanza si intende rinunciata di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione dell'istanza.
7. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP avvisa l'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.
8. In caso di presentazione d'istanza relativa all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di vendita al dettaglio o di servizio, il modulo comunale predisposto funzionerà anche da comunicazione per l'attivazione del negozio di vicinato e/o come comunicazione dell'attività di servizio svolta. In tale caso le superfici riservate a ciascuna attività devono essere dichiarate in modo separato. Per quanto riguarda la validità dell'istanza quale comunicazione dell'attivazione di negozio di vicinato il diritto di inizio attività si concretizza comunque con la presentazione possibilmente in via telematica del **modulo CUR** al SUAP.

## **Art. 15 – Documenti da allegare all'istanza**

1. All'istanza di richiesta di attivazione o trasferimento di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:
  - a) planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; le planimetrie devono essere sottoscritte dall'interessato e dalle stesse dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno; una planimetria sarà trasmessa all'ASL per la dovuta verifica di competenza;
  - b) autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona delegata o preposta;
  - c) certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
  - d) autocertificazione sulla disponibilità dei parcheggi;

- e) documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 9 del presente regolamento;
- f) certificazioni sull'idoneità impiantistica a firma di tecnici abilitati;
- g) autocertificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria **modulo CUR** se è abbinato il commercio di vicinato;
- h) documentazione comprovante la disponibilità dell'area e/o locali da destinare all'attività di somministrazione in corrispondenza alla programmazione di settore.

2. La presentazione dei predetti allegati può avvenire anche dopo la decisione di accoglimento dell'istanza o del rilascio dell'autorizzazione, ma comunque devono essere tutti presentati prima dell'inizio dell'attività.

#### **Art. 16 – Esame dell'istanza e decisione**

1. Le istanze per l'attivazione o trasferimento di un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sono esaminate secondo il seguente ordine di priorità:

- a) esame delle istanze di trasferimento;
- b) esame delle istanze di attivazione di nuovi esercizi.

2. Nell'esecuzione del predetto ordine d'esame, le istanze dovranno essere valutate sulla base dei seguenti criteri definiti in termini di priorità d'accoglimento:

- a) ordine cronologico di presentazione;
- b) possesso dei requisiti morali e professionali;
- c) disponibilità dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività rispondenti alle norme urbanistiche e sulla destinazione d'uso;
- d) disponibilità di una adeguata area a parcheggio;
- e) rispondenza alla normativa igienico-sanitaria dell'area o dei locali da adibire all'esercizio dell'attività;
- f) possesso delle certificazioni di sicurezza.

3. Il Responsabile SUAP decide sull'accoglimento o diniego entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza attestata al protocollo SUAP, ovvero dalla data di avvenuta integrazione della stessa a seguito di sospensione dei termini disposta ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento.

4. L'eventuale motivo ostativo al rilascio della richiesta autorizzazione dovrà essere preventivamente notificato all'interessato il quale potrà controdedurre, entro 10 giorni, con nuove motivazioni o chiarimenti. Il termine procedurale, viene sospeso con la notifica preventiva di diniego, e riprenderà alla data di inoltro delle controdeduzioni o comunque trascorsi inutilmente i 10 giorni dalla notifica.

5. Il diniego dell'accoglimento dell'istanza, adeguatamente motivato in fatto ed in diritto, dovrà essere notificato all'interessato entro il predetto termine di 45 giorni e l'eventuale mancata risposta corrisponderà a silenzio assenso.

6. Con la decisione di accoglimento dell'istanza, che sostituisce inizialmente l'autorizzazione, si invita il richiedente a presentare la documentazione necessaria a formalizzare l'autorizzazione che sarà rilasciata dopo l'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi di sorvegliabilità dell'esercizio e comunque prima dell'inizio dell'attività.

7. Ove la documentazione richiesta non venga presentata entro il termine prescritto nella decisione di accoglimento, la procedura di rilascio dell'autorizzazione viene dichiarata decaduta e la pratica archiviata, salvo proroga per documentati motivi non riconducibili alla volontà dell'interessato e su motivata richiesta da parte del medesimo.

#### **Art. 17 – Comunicazioni Unica Regionale (CUR)**

1. Le comunicazioni all'amministrazione comunale previste nel presente regolamento inerenti il subingresso, la cessazione dell'attività, la sospensione/ripresa dell'attività, il cambiamento della ragione sociale, devono essere effettuate possibilmente in via telematica utilizzando il **modulo**

**CUR**; qualora la comunicazione venga presentata in modo diverso, questa deve essere riformulata.

2. Le comunicazioni diverse dalle predette devono essere effettuate in via telematica con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

3. Per l'attivazione di esercizi di somministrazione di cui all'articolo 35, l'interessato deve presentare al SUAP, possibilmente in modo telematico, il **modulo CUR** da valersi come immediato inizio di attività; qualora la comunicazione venga presentata in modo diverso, questa deve essere riformulata.

4. Alla CUR, ricorrendone i presupposti, devono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria con l'indicazione della superficie totale dell'area o locali adibiti all'attività e di quella effettivamente destinata alla somministrazione e altre attività; le planimetrie devono essere sottoscritte dall'interessato e dalle stesse dovranno essere riscontrabili i requisiti di sorvegliabilità come prescritti dal Ministero dell'Interno; una planimetria sarà trasmessa all'ASL per la dovuta verifica di competenza;
- autocertificazione dei requisiti professionali con indicazione della persona preposta;
- certificato di prevenzione incendi qualora ne ricorra l'obbligo;
- certificazioni sull'idoneità impiantistica a firma di tecnici abilitati;
- documentazione sull'osservanza dell'impatto acustico come indicato nell'articolo 9 del presente regolamento.

5. Il responsabile del procedimento, al ricevimento della CUR, e comunque entro 7 giorni lavorativi, dà avviso all'interessato dell'avvio del procedimento indicando l'oggetto del procedimento promosso, l'ufficio competente e i propri riferimenti.

6. Riscontrata la regolarità della CUR, il responsabile del procedimento, contestualmente all'avviso di avvio del procedimento, invia copia degli atti agli uffici competenti per le dovute verifiche chiedendo riscontro entro 7 giorni lavorativi ed avvia la verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi e professionali autocertificati.

7. Qualora la CUR fosse incompleta, mancante dei predetti allegati od inesatta, il responsabile del procedimento, nel termine di sette giorni lavorativi e con le modalità di cui al sesto comma, sospende la validità della stessa disponendo per l'integrazione o perfezionamento della stessa che deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta; la sospensione della validità della CUR può essere disposta una sola volta. Decorso inutilmente detto termine di regolarizzazione (15 gg) la CUR si intende decaduta di diritto ed il Responsabile SUAP dichiarerà conclusa l'istruttoria procedendo all'archiviazione della medesima.

8. Se dalla verifica dei requisiti soggettivi morali o professionali dovessero risultare elementi ostativi, o nell'istanza si riscontrassero dichiarazioni mendaci, il Responsabile SUAP darà comunicazione all'interessato dell'immediata sospensione del procedimento contestando i rilievi ostativi e procede alla revoca dell'autorizzazione eventualmente già concessa.

9. Trattandosi di attività il cui esercizio è subordinato al rilascio di un titolo di polizia amministrativa che può raccogliere prescrizioni o limitazioni imposte dall'autorità competente, la procedura mediante presentazione della CUR si deve concludere in ogni caso con il rilascio formale dell'autorizzazione.

#### **Art. 18 – Autorizzazione**

1. L'autorizzazione è da intendersi titolo di polizia amministrativa in coordinamento con l'articolo 86 del TULPS e tutte le correlate disposizioni comportamentali anche regolamentari, comprese quelle inerenti l'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e dei giochi leciti, intendendosi qui rimosso il divieto originario di cui al regolamento dello stesso TULPS.

2. Per gli effetti di cui al comma precedente, l'autorizzazione abilita l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, l'esercizio di piccoli intrattenimenti d'accompagnamento e di giochi leciti (esclusi quelli dell'art. 110, 6° comma, TULPS), purché l'interessato ne faccia esplicita richiesta nell'istanza.

3. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica ed in caso di società di persone è intestata al socio abilitato dagli altri ed essere intestatario del titolo. Essa abilita l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande sulle aree e nei locali in essa indicati, ha validità permanente e consente di vendere per asporto i prodotti autorizzati alla somministrazione dalla specifica idoneità igienico-sanitaria.

4. Entro dieci giorni dal rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento ne comunica gli estremi in via telematica, alla Regione, al Questore ed alla CCIAA.

5. Tutte le modifiche soggette a semplice comunicazione non comportano necessariamente il rilascio di una nuova autorizzazione, ma possono essere semplicemente annotate sull'autorizzazione originaria.

# ***Disposizioni inerenti l'esercizio dell'attività di somministrazione***

## **Art. 19 – Inizio dell'attività**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il responsabile del SUAP provvede all'accertamento della conformità del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal Ministro dell'Interno.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla decisione di accoglimento dell'istanza il soggetto deve disporre dell'area e/o dei locali da adibire alla somministrazione in regola con le vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di programmazione di Settore, nonché con le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.
3. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve comunque iniziare entro due anni dalla decisione di accoglimento dell'istanza e non può essere iniziata se non concorre l'osservanza delle presenti norme regolamentari, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, di programmazione di settore, nonché di quelle sulla destinazione d'uso e sorvegliabilità dei locali.
4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, prima dell'inizio dell'attività, ha l'obbligo di comunicare, possibilmente in via telematica con PEC, al Comune la/le denominazione/i scelte di cui all'articolo 5 del presente e che intende esercitare nel rispetto della programmazione di Settore, del regolamento (CE) 852/2004 e delle leggi regionali vigenti in materia di sanità.

## **Art. 20 – Autorizzazione stagionale**

1. Per stagionale si intende l'attività per uno o più periodi complessivamente non inferiori a due e non superiori a sei mesi per ciascun anno solare.
2. Ricontrando che la stagionalità non è altro che la scelta imprenditoriale dell'interessato, si dispone che per il rilascio di dette autorizzazioni si osserva la stessa procedura prevista per le normali autorizzazioni.

63

---

## **Art. 21 - Trasferimento**

1. In deroga all'articolo 14, qualora il trasferimento dell'esercizio di somministrazione avvenga nell'ambito della stessa area d'insediamento dichiarata non soggetta a programmazione, fatta salva l'osservanza dei posti richiesti a parcheggio e le prescrizioni richieste per l'area, il trasferimento è soggetto a preventiva comunicazione al SUAP, da trasmettere possibilmente in via telematica, da effettuarsi con il **modulo CUR** che dovrà essere corredato con gli allegati indicati nell'articolo 15 del presente regolamento.
2. L'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a quando non sono state verificate le condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
3. In caso di comprovata necessità, da documentare adeguatamente, il SUAP può consentire il trasferimento di area di un esercizio, anche in deroga ai criteri di localizzazione. La deroga ha validità temporanea nel massimo di un biennio e non può essere prorogata.
4. A seguito del trasferimento nell'ambito della stessa area o in altra area d'insediamento, l'attività deve essere ripresa entro un anno dalla comunicazione o dall'autorizzazione, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga, per motivi di comprovata necessità.
5. Non è ammessa la ripetizione della comunicazione o istanza di trasferimento senza che la precedente non si sia di fatto concretizzata, ciò al fine di evitare l'eventuale cessione del solo titolo abilitativo.

### **Art. 22 – Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione**

1. L'ampliamento o riduzione della superficie dei locali o l'aggiunta di area privata esterna da adibire alla somministrazione deve essere comunicato al SUAP, possibilmente in via telematica, utilizzando il **modulo CUR** corredata da una planimetria indicante l'ampliamento o la riduzione, e la superficie ampliata può essere utilizzata decorsi 7 giorni lavorativi dalla registrazione al protocollo SUAP.

2. Prima dello scadere del predetto termine, il Responsabile SUAP dispone per la verifica della sorvegliabilità e della conformità ai prescritti criteri di sicurezza; l'eventuale ritardo alla verifica non può essere opposto all'attivazione dell'ampliamento.

3. Se per l'ampliamento è necessario un cambio di destinazione d'uso od opere edili soggette a SCIA o permesso di costruire, la comunicazione produrrà effetti solo dopo che l'ampliamento sia stato dichiarato agibile per l'uso.

4. L'ampliamento della superficie di somministrazione esterna all'esercizio, mediante l'uso di suolo pubblico, è subordinata all'ottenimento della prescritta concessione o autorizzazione comunale ed all'osservanza delle condizioni fissate per ogni area d'insediamento e contenute nella programmazione di settore. I predetti atti d'uso di suolo pubblico integrano l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ampliandone la superficie di somministrazione che può essere immediatamente utilizzata. L'ampliamento è inserito nell'autorizzazione solo se l'occupazione di suolo pubblico è assegnata per più di un anno.

### **Art. 23 – Subingresso**

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il subingresso è inteso come continuità d'esercizio nell'impresa ceduta da parte di un soggetto diverso che ha acquisito la titolarità dell'azienda; pertanto le condizioni affinché si concretizzi il subingresso sono:

- il possesso dei requisiti morali e professionali, come indicati in precedenza;
- l'acquisizione dell'azienda per atto tra vivi o *mortis causa*.

2. Il solo titolo autorizzativo non può essere oggetto di cessione se non unitamente con l'azienda come definita dal codice civile.

3. Il subingresso per cessione, affitto o gestione d'azienda deve essere comunicato al SUAP, possibilmente in via telematica, non oltre 7 giorni, dall'inizio dell'attività da parte del subentrante, utilizzando il **modulo CUR**. Qualora il subentrante non presenti la comunicazione entro il predetto termine, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, viene meno il diritto di continuità aziendale, pertanto l'attività deve essere sospesa e potrà riprendere dopo l'avvenuta comunicazione.

4. In caso d'affitto o gestione d'azienda il subingresso è strettamente correlato al termine di scadenza contrattuale, pertanto eventuali rinnovi taciti dovranno essere ricomunicati al SUAP nei termini e con la procedura indicata nei commi precedenti. Con le stesse modalità deve essere comunicato l'eventuale recesso anticipato purché concordato tra le parti.

5. Nelle autorizzazioni rilasciate per affitto o gestione d'azienda dovrà essere annotato il periodo di durata dell'affitto o gestione. In caso di recesso e allo scadere dell'affitto o gestione, il titolare dell'autorizzazione ceduta in affitto o gestione, purché ancora in possesso dei requisiti morali e professionali, deve chiedere la reintestazione e riprendere l'attività entro un anno. Fino alla presentazione dell'istanza di reintestazione, da parte dell'originario titolare o di un nuovo affittuario, l'esercizio non può essere attivato.

6. In caso di morte del legale rappresentante o delegato della società ne va data comunicazione al SUAP entro 30 giorni, salvo cause di comprovata necessità adeguatamente motivate, indicando l'eventuale nuovo legale rappresentante o delegato.

7. In caso di morte del titolare di una ditta individuale, gli eredi legittimi, entro 30 giorni, salvo cause di forza maggiore adeguatamente motivate, devono provare l'effettivo trasferimento dell'azienda mediante autocertificazione con la quale si indicano i legittimi eredi del titolare deceduto, con i relativi titoli e gradi successori.



8. Nei confronti del nuovo legale rappresentante, del nuovo delegato e degli eredi, il SUAP avvia la verifica dei requisiti morali di cui al presente regolamento. Qualora si dovessero riscontrare elementi ostativi nei confronti di uno o più eredi, si inviteranno le parti a cessare l'attività che potrà essere ripresa solo dopo aver eliminato i suddetti elementi.

9. Anche l'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente risulta nelle condizioni del precedente comma.

10. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per esercitare l'attività di somministrazione, può cedere od affittare l'azienda a terzi o continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, per 365 giorni, prorogabili di 6 mesi in caso di fatti non imputabili all'interessato, decorrenti dalla data di apertura della successione. Entro tale termine, deve comunque presentare la documentazione attestante il consolidamento del subingresso; in difetto il SUAP avvierà la procedura di revoca del titolo.

11. Nel caso in cui il subentrante sia un minore od incapace, chi ne tutela, ai sensi di legge, gli interessi, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali per gestire l'attività; in difetto, dovrà nominare un delegato idoneo. Alla cessazione dello stato di incapacità, l'interessato dovrà chiedere, entro 30 giorni, salvo motivi di comprovata necessità, l'intestazione del titolo per gestire l'attività, dimostrando di essere in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali. Decorso inutilmente detto termine, il SUAP avvierà la procedura di revoca del titolo.

12. Qualora il subingresso riguardi un esercizio per il quale sia stata sospesa l'attività, questa dovrà essere riattivata entro un anno dalla data di sospensione effettuata dal cedente. Solo in questo caso è obbligatoria la verifica dei requisiti igienico-sanitari e di sorvegliabilità non trattandosi di continuità aziendale.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti che attivano circoli privati e alle altre attività analoghe di cui alla lettera n) dell'articolo 5 del presente regolamento.

#### ***Art. 24 – Rappresentanza o gestione di reparti d'azienda***

1. L'esercizio di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande può essere condotto per mezzo di un rappresentante ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

2. Come per l'attività commerciale, è data la possibilità al titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di concedere a terzi la gestione di un reparto d'azienda ferma restando la titolarità dell'esercizio in capo al concedente.

3. La rappresentanza e la gestione di reparti può essere concessa solo a persone in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento e l'attività può essere iniziata solo dopo l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del comune.

4. Le comunicazioni per la rappresentanza e la gestione del reparto si effettuano al SUAP, in via telematica con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto e sono allegate all'autorizzazione.

5. Il titolare dell'autorizzazione, entro tre giorni, deve comunicare, utilizzando il modulo comunale predisposto, ogni variazione intervenuta nel rapporto di rappresentanza o gestione: cambio del nominativo, risoluzione anticipata, proroghe o rinnovi, ecc..

#### ***Art. 25 – Cessazione dell'attività***

1. Dato il carattere permanente dell'autorizzazione, qualora il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande decida di cessare l'attività dovrà darne comunicazione al SUAP, possibilmente in via telematica, entro 30 giorni dalla cessazione utilizzando il **modulo CUR** ed allegando l'autorizzazione stessa.

### **Art. 26 – Decadenza delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni decadono:

- quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data della decisione di accoglimento dell'istanza o sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali o professionali di cui al presente regolamento;
- quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;
- quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
- quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- in ogni altro caso previsto dal presente regolamento.

2. La decadenza è automatica ed è sempre preceduta dall'avvio del procedimento da notificare all'interessato all'inizio della fattispecie esposta nel comma 1.

### **Art. 27 – Proroghe**

1. Nei casi in cui il presente regolamento preveda la possibilità di proroga o differimento di termini per comprovata necessità o giustificato motivo, si devono considerare i seguenti casi:

- necessità di adeguamento igienico sanitario imposto da parte della competente ASL;
- il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste di concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;
- l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo;
- nei casi dove il ritardo o l'inadempienza, opportunamente documentati, non siano riconducibili alla volontà dell'interessato.
- nei casi documentati di impedimenti per malattia o altre cause psico-fisiche.

2. La proroga può essere concessa una sola volta e non è concessa in caso di mancata richiesta dell'autorizzazione e delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie e di ogni altra natura ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia o igienica dei locali.

### **Art. 28 – Distributori automatici**

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui al presente regolamento.

2. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

### **Art. 29 – Obbligo della prestazione**

1. Gli esercenti non possono, senza legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo, ma deve essere rifiutata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici ed alle persone in evidente stato di ubriachezza.
2. È vietato adibire l'esercizio di somministrazione ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai, ed è vietato altresì corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcoliche di qualsiasi specie.
3. Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
4. Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori.
5. E' data possibilità al Sindaco di vietare, con provvedimento motivato, la somministrazione di bevande, alcoliche o superalcoliche, in connessione con determinate attività (manifestazioni sportive, luna park, ecc.).

### **Art. 30 - Chiusura temporanea dell'esercizio o sospensione dell'attività**

1. E' data possibilità all'esercente di chiudere temporaneamente l'esercizio per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni senza darne comunicazione alcuna.
2. Qualora la chiusura dovesse protrarsi oltre i 30 giorni o dovesse configurarsi come sospensione dell'attività, l'esercente deve darne comunicazione al SUAP, possibilmente in via telematica, almeno dieci giorni prima dell'inizio della chiusura utilizzando il **modulo CUR**. La ripresa dell'attività dovrà essere comunicata preventivamente utilizzando lo stesso modulo e con la stessa procedura.
3. Per qualunque forma di chiusura, di cui ai commi precedenti, l'esercente ha l'obbligo di rendere preventivamente noto al pubblico il periodo di chiusura o sospensione dell'attività mediante apposizione di un cartello o altro mezzo idoneo visibile all'esterno del pubblico esercizio.

### **Art. 31 - Pubblicità diverse**

1. E' fatto obbligo dell'uso dominante della lingua italiana nelle insegne d'esercizio, in ogni altra forma di pubblicità, nei prezzi, nei menù, nelle indicazioni dei prodotti e loro ingredienti. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai d'uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.
2. L'obbligo di indicazione delle tariffe delle prestazioni è assolto:
  - per quanto concerne il servizio di somministrazione di bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
  - per quanto concerne il servizio di somministrazione di alimenti, con le stesse modalità di cui al punto precedente cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque la leggibilità dello stesso dall'esterno.
3. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
4. Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.
5. Il titolare dell'esercizio che si avvale della facoltà di vendere per asporto i prodotti somministrati, in osservanza alla specifica autorizzazione sanitaria, deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

6. I prodotti posti in vendita sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

### **Art. 32 – Abbinamenti**

1. L'abbinamento nello stesso locale dell'attività di somministrazione al pubblico con altre attività di servizio o vendita al minuto può essere autorizzata solo se le attività sono chiaramente separate.

2. L'abbinamento, senza separazione delle strutture o superfici, può essere concesso solo con le attività di pasticceria, gelateria, rosticceria.

3. Non è consentito l'abbinamento di un esercizio pubblico di somministrazione con sale gioco, sale biliardo o sale scommesse o con videogiochi VLT. Dette attività imprenditoriali possono disporre di propria attività complementare di somministrazione della tipologia f), indicata nell'articolo 5 del presente regolamento, e riservata ai soli utenti giocatori e per  $\frac{1}{4}$  (un quarto) della superficie adibita ai giochi.

### **Art. 33 – Disposizioni particolari**

1. All'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande gli addetti devono comprendere e fare uso della lingua italiana.

2. Oltre alle tariffe e prezzi di cui all'articolo 31 del presente regolamento, devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico i seguenti atti:

- autorizzazione comunale;
- autocertificazione di idoneità sanitaria (CUR);
- gli orari di apertura dell'esercizio;
- la riproduzione a stampa degli artt. 101 del TULPS e 173, 176 a 181 e 186 del relativo regolamento d'esecuzione;
- la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore.

3. I minori di anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, anche se trattasi di esercizi nei quali il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale.

4. Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura dell'esercizio.

5. Gli orari di attività dell'esercizio devono essere resi noti al pubblico mediante pubblicità esterna all'esercizio anche nelle ore di chiusura.

6. Con la chiusura dell'esercizio all'ora stabilita deve effettuarsi lo sgombero del locale.

7. L'uso dei servizi igienici è garantito solo a coloro che fruiscono del servizio offerto dall'esercizio.

8. Eventuali alimenti e bevande portati dai clienti possono essere consumati negli esercizi di somministrazione soltanto con autorizzazione del titolare.

9. Negli esercizi di somministrazione è vietato introdurre animali affettivi; detto divieto deve essere pubblicizzato all'esterno dell'esercizio. Se il titolare ne abilita l'accesso deve essere reso pubblico il divieto di dare loro da mangiare e che i cani devono essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.

10. Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è vietato fumare. Il titolare può consentire il fumo solo all'interno di locali appositamente approntati e comunque attrezzati con idonei sistemi di areazione che garantiscono un adeguato ricambio dell'area e ritenuti idonei dall'ASL. Detti locali devono essere contrassegnati con apposita segnaletica e qualora l'impianto di areazione non funzionasse detta segnaletica deve essere coperta e deve essere esposto il divieto di fumo.

11. La superficie di somministrazione destinata ai non fumatori deve essere prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.

#### **Art. 34 – Giochi leciti**

1. In coordinamento con il disposto dell'articolo 6, 2° comma, del presente regolamento, si dispone che l'installazione dei giochi leciti costituiti da bigliardi, calcio da tavolo, *ping-pong* o altri giochi voluminosi, è consentita solo dopo l'avvenuta verifica da parte dell'amministrazione comunale sull'incidenza riduttiva della superficie di somministrazione causata dall'installazione.

2. In coordinamento con il disposto dell'articolo 18, 2° comma, del presente regolamento, l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita l'esercizio dei giochi leciti tradizionali con esclusione dei giochi elettrici o elettronici di cui all'articolo 110, 6° comma, del TULPS. L'installazione di apparecchi elettrici ed elettronici da gioco, come definiti dall'articolo 110, 6° comma, del TULPS, è limitata nel numero massimo di 3 (tre) giochi o numero inferiore come stabilito da decreto interdirettoriale AAMS. La superficie di riferimento per la determinazione numerica dei giochi è quella dedicata alla somministrazione come definita dall'articolo 3 del presente regolamento. Per installare detti giochi, si deve presentare apposita istanza al SUAP, in via telematica con PEC, allegando copia del prescritto regolamento, nulla osta AAMS e scheda tecnica del gioco.

3. E' vietata la nuova collocazione degli apparecchi elettrici ed elettronici da gioco, di cui al comma precedente, in pubblici esercizi di somministrazione che si trovino all'interno, o a una distanza inferiore al limite di 500 (cinquecento) metri, da luoghi di culto, ospedali, scuole od istituti scolastici impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

4. La tabella dei giochi proibiti deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio ed in caso di installazione di bigliardi deve essere tenuto esposto anche il regolamento e la relativa tariffa.

5. L'esercizio dei giochi leciti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni speciali che regolano la materia, nonché in osservanza dell'orario stabilito dal Comune.

# Attività non programmate

## Art. 35 – Attività di somministrazione escluse dalla programmazione

1. Le seguenti attività di somministrazione sono attivabili con la procedura indicata dall'articolo 17 del presente regolamento. Ad esse si applicano tutte le disposizioni di cui al presente regolamento con esclusione delle disposizioni inerenti la chiusura temporanea e la programmazione:

- 1) attività esercitata congiuntamente ad attività imprenditoriale di intrattenimento, quali locali di pubblico spettacolo, discoteche o sale da ballo, locali notturni di intrattenimento, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente quando la superficie utilizzata a tale scopo è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento;
- 2) attività di somministrazione esercitata all'interno delle aree di servizio dei distributori di carburanti, in modo congiunto e con lo stesso orario di servizio;
- 3) attività di somministrazione esercitata all'interno delle stazioni di trasporto pubblico;
- 4) attività di somministrazione esercitata sui mezzi di trasporto;
- 5) attività di mensa interna ad aziende o altre istituzioni scolastiche nei confronti dei dipendenti e studenti;
- 6) attività esercitata presso il domicilio del consumatore (catering);
- 7) attività temporanee come indicate al successivo articolo 36;
- 8) attività svolta nei limiti istituzionali da parte di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine.

Nella fattispecie riferita alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata, nei limiti dei propri compiti istituzionali, da parrocchie, oratori e comunità religiose rientrano non solo le attività relative all'esercizio del culto propriamente detto, ma anche le attività riconducibili alla formazione ed alla educazione religiosa, nonché a quelle ricreative e sportive ad esse collegate.

L'attività di somministrazione svolta dall'oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo, tramite gestione d'azienda, con conseguente reintestazione dell'autorizzazione originaria nei confronti del gestore. La natura dell'attività ceduta in gestione rimane quella originariamente autorizzata (caratterizzata dal collegamento con l'attività istituzionale dell'ente) e così la sua disciplina.

I locali nei quali si svolgono le attività di somministrazione i cui titolari sono enti collettivi, quali le parrocchie, sono soggetti all'applicazione della sorvegliabilità la quale prevede che i locali di detti enti, in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

Non rientrano nel campo di applicazione della presente norma gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolge attività di tipo oratoriale in ambito parrocchiale. Questi esercizi sono soggetti alla normativa dei circoli privati o esercizi pubblici.

- 9) attività svolta in musei, teatri, sale da concerto e simili durante lo svolgimento dell'attività o spettacolo.

2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, di manifestazioni sportive o musicali all'aperto, che per la loro natura sono interessate da un'alta affluenza di pubblico e che hanno evidenziato o presentano il possibile sorgere di fenomeni di turbativa pubblica.

3. Il Responsabile SUAP, in concerto con il comando di Polizia Locale, con propria ordinanza può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

#### **Art. 36 – Autorizzazione temporanea**

1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone, possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai criteri ed alla programmazione di settore.

2. Le stesse sono valide soltanto per il periodo di svolgimento di dette manifestazioni e comunque per una durata non superiore a 10 giorni e per i locali e le superfici indicate nel titolo.

3. Non possono attivarsi autorizzazioni temporanee di somministrazione in concomitanza di manifestazioni pubbliche istituzionali od indette dall'Amministrazione Comunale e comunque, tra due manifestazioni autorizzate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, deve intercorrere un periodo di 7 giorni, salvo deroghe concesse dall'amministrazione comunale.

4. Le manifestazioni organizzate da parte di associazioni *no profit* possono assumere denominazioni esclusivamente riferite alla propria finalità associativa con assoluto divieto di fare riferimenti alle bevande di ogni tipo. Il rappresentante dell'associazione o sodalizio deve presentare al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, il **modulo CUR** unitamente all'autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica, nonché la certificazione di prevenzione incendi nell'uso di fuochi. Non è richiesto il possesso dei requisiti professionali.

5. Se la manifestazione temporanea è effettuata a scopi imprenditoriali, l'interessato deve presentare al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, esplicita istanza utilizzando il predisposto modulo comunale e con gli allegati di cui all'articolo 15 del presente regolamento per quanto attinenti alle strutture ed all'area d'insediamento.

6. Prima dell'inizio dell'attività ed a completamento delle strutture, l'interessato dovrà presentare **modulo CUR** unitamente all'autocertificazione, a firma di un tecnico abilitato, sulla idoneità statica e corretto montaggio di eventuali tensostrutture, la certificazione degli impianti elettrici, sonori con eventuali deroghe al regolamento comunale di zonizzazione acustica, nonché di prevenzione incendi nell'uso di fuochi.

7. Qualora il richiedente non intenda gestire personalmente l'attività di somministrazione, può incaricare un proprio delegato o preposto, in possesso dei requisiti morali e professionali, che deve accettare espressamente l'incarico.

8. L'attività oggetto dell'autorizzazione temporanea deve essere esercitata nel rispetto delle stesse regole previste per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

9. Qualora la somministrazione si svolga su aree pubbliche, l'area viene distolta dall'uso pubblico generale e viene concessa ad uso esclusivo dell'organizzatore e con l'accoglimento dell'istanza di concessione del suolo pubblico viene rilasciata l'autorizzazione.

# Attività presso circoli privati

## **Art. 37 – Circoli privati**

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati
2. L'attività di somministrazione ai soli soci è subordinata alla condizione che il suo funzionamento, in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali, non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone. Per questo motivo, pur non trattandosi di esercizi pubblici di somministrazione, la normativa legislativa richiama l'obbligo di osservare le stesse prescrizioni urbanistiche-edilizie e di destinazione d'uso dei locali pubblici, pertanto, mentre l'apertura del Circolo, nella sua semplice funzione aggregativa, può trovare destinazione in ogni ambito residenziale, l'esercizio della somministrazione all'interno del Circolo lo rende urbanisticamente assoggettabile alla possibile localizzazione da prevedersi nella programmazione di settore in osservanza degli stessi criteri prescritti per l'esercizio dell'attività pubblica di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Ai fini del presente articolo si intende per *T.U.I.R.* il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

## **Art. 38 - Associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.**

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 148, comma 3, del T.U.I.R., aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, il modulo **CUR** predisposto.
2. Nella segnalazione il legale rappresentante dichiara:
  - a) l'ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce;
  - b) il tipo di attività di somministrazione;
  - c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
  - d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 4 e 5, del T.U.I.R.;
  - e) il possesso dei requisiti di onorabilità;
  - f) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza e sorvegliabilità stabiliti dal Ministero dell'interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla CUR è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto, una planimetria, la certificazione dell'impiantistica a firma di tecnici abilitati, la certificazione igienico-sanitaria mediante CUR.
4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 148, comma 5, del T.U.I.R., l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, ed all'ottenimento dell'autorizzazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare entro 7 giorni al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, , utilizzando il modulo comunale predisposto, le variazioni intervenute successivamente alla presentazione della CUR in merito alla sussistenza dell'adesione all'ente od organizzazione nazionale affiliante, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 148, comma 5, del T.U.I.R. e dal presente articolo.



7. La validità della CUR deve essere riconfermata annualmente mediante la trasmissione, in via telematica con PEC, della certificazione di affiliazione ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno.

8. Dell'inizio dell'attività ne va data comunicazione alla Questura.

**Art. 39 - Associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.**

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 148, comma 3, del T.U.I.R., non aderenti a enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, presentano al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, la domanda di autorizzazione con la procedura di cui all'articolo 14 e seguenti del presente regolamento.

2. Con la presentazione del predetto modulo, l'interessato dichiara esplicitamente:

a) il tipo di attività di somministrazione;

b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;

c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 148 e 149 del T.U.I.R.;

d) che il locale, ove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.

3. Alla domanda è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto, una planimetria, la certificazione dell'impiantistica a firma di tecnici abilitati, la certificazione igienico-sanitaria mediante CUR.

4. Se l'attività di somministrazione è affidata in gestione a terzi, questi deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, lo statuto dell'associazione deve prevedere modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.

7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del T.U.I.R., l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed all'ottenimento dell'autorizzazione e al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 del presente regolamento.

8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare entro 7 giorni al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto, le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione resa nella domanda di ottenimento dell'autorizzazione ed in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del T.U.I.R.

9. L'autorizzazione ha validità permanente e può essere revocata per motivi di polizia od ordine pubblico. Dell'inizio dell'attività ne va data comunicazione alla Questura.

**Art. 40 - Disposizioni comuni.**

1. Resta ferma la possibilità per la Polizia Locale di effettuare controlli e ispezioni nell'ambito dei locali del circolo abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande. L'elenco dei soci adeguatamente aggiornato deve essere disponibile ad ogni controllo.

2. La CUR o l'autorizzazione, di cui ai punti precedenti, comporta che, all'interno dei locali privati abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, si applicano le stesse disposizioni del presente regolamento previste per gli esercizi pubblici in generale, pertanto l'installazione di apparecchi sonori o televisivi, lo svolgimento di trattenimenti o spettacoli, nonché l'esercizio di giochi leciti di qualunque tipo sull'area di somministrazione, deve essere preventivamente autorizzata.

3. La denuncia di inizio di attività all'interno di un circolo privato, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie, consente la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci del sodalizio medesimo o di quelli appartenenti all'Associazione locale o nazionale di cui fa parte o è affiliato.

4. L'attività di somministrazione deve essere gestita dal presidente o rappresentante del sodalizio o dai soci, quali risultano dall'atto autorizzativo. Se la somministrazione è svolta da persona diversa questa deve figurare da un regolare contratto di gestione e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del presente regolamento.

5. Pur trattandosi di locali privati, gli stessi vengono comunque destinati all'esercizio dell'attività di somministrazione e come tali devono corrispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/92. Ciò comporta che i locali, all'interno del circolo, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici; all'esterno del circolo non devono essere apposte targhe o insegne che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno.

6. L'attività di somministrazione deve essere svolta all'interno dei locali, non è pertanto consentito autorizzare la somministrazione in luoghi visibili dalla pubblica via, tanto meno con tavoli e sedie sulla strada, anche se concessa in occupazione.

7. In caso di violazione degli obblighi stabiliti del presente articolo, salvo quanto previsto da specifiche norme legislative o del presente regolamento per quanto applicabili, si applicano le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 44.

8. Il SUAP ordina la cessazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari o l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento.

#### **Art. 41 – Attività complementari**

1. Tenendo presente che la possibilità aggregativa si colloca all'interno del diritto costituzionale della libera associazione, si evidenzia che la possibilità di somministrare alimenti e bevande agli associati si configura come attività complementare alle finalità associative; questo aspetto di complementarità deve essere costantemente osservato evitando che ricorrano le seguenti condizioni:

- accesso al locale previo pagamento del biglietto d'ingresso e/o acquisto della tessera associativa sul momento o senza formalità ;
- pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti o dell'attività di somministrazione mediante messaggi o strumenti diretti alla generalità dei cittadini (per esempio internet, radio, televisione, riviste e quotidiani, affissioni, eccetera);
- predisposizione dei locali, dove si svolge l'attività del sodalizio, tale da evidenziare che la somministrazione sia l'attività prevalente;
- presenza di persone estranee al sodalizio e non tesserate, ovvero iscritti nel registro dei soci in modo da rendere impossibile la loro individuazione per le attività statutarie del sodalizio.

2. Nel caso venga accertata una sola delle predette condizioni, l'attività di somministrazione o di intrattenimento viene considerata pubblica ed imprenditoriale.

3. Per quanto attiene l'esercizio dei giochi leciti all'interno dei circoli privati si rinvia agli articoli specifici del presente regolamento in quanto applicabili.

4. Per quanto concerne il servizio di internet point, ai sensi della legge n. 155/2005, si dispone che, per la messa a disposizione dei soci di un circolo privato di qualsiasi specie di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche, deve farsi richiesta di licenza al Questore. I titolari o gestori del circolo privato di qualsiasi specie hanno l'obbligo di identificare gli utenti che usufruiscono del servizio, monitorare le operazioni dagli stessi effettuate ed archiviare tutti i dati acquisiti.

5. All'interno dei Circoli possono svolgersi liberamente trattenimenti e spettacoli riservati ai soli soci. Qualora tali trattenimenti o spettacoli siano destinati al pubblico o ad invitati, il presidente o rappresentante il sodalizio dovrà munirsi di autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell'art.

68 o 69 del TULPS e i locali dovranno corrispondere alle prescrizioni di prevenzione incendi e agibilità dei locali di pubblico spettacolo ai sensi dell'articolo 80 del TULPS.

6. La predetta agibilità e il certificato di prevenzione incendi sono comunque necessari anche in caso di spettacoli riservati ai soli soci, purché in numero superiore a 100 e, comunque, qualora ricorrano le condizioni di pubblicità consistenti:

- nel pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio di tessera associativa a chiunque acquisti il biglietto stesso, salvo contestuale consegna dello statuto del circolo, idonea accettazione dell'adesione da parte di un dirigente del Circolo a ciò abilitato e iscrizione nel libro soci;
- nella pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti a mezzo di giornali, manifesti eccetera, destinati prevalentemente alla visione dei soci e della generalità dei cittadini, senza l'avvertenza che le iniziative sono riservate ai soli soci;
- nella complessità dei locali dove si svolge l'attività, tale da far ritenere l'attività di tipo imprenditoriale ai sensi del Codice Civile;
- nel rilevante numero delle persone che accedono ai locali del Circolo (superiore alle 100 persone).

# **Sanzioni**

## **Art. 42 – Competenze all'adozione dei provvedimenti**

1. Al fine di garantire il rapporto di terzietà tra trasgressore, SUAP ed organo accertatore, gli scritti difensivi e le richieste d'audizione devono essere inoltrate al Sindaco, quale autorità competente individuata, per il tramite della Polizia Locale.
2. La gestione della procedura ingiuntiva, compresa l'applicazione della eventuale sanzione accessoria, è di competenza della Polizia Locale, mentre le ordinanze di sospensione o cessazione dell'attività, di revoca dell'autorizzazione adottate in esecuzione del presente regolamento, sono disposte dal Responsabile SUAP.

## **Art. 43 - Compiti e funzioni della polizia locale**

1. La Polizia Locale svolge attività di vigilanza e controllo, nonché di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti posti in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. L'operatore di Polizia Locale, nello svolgimento delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, ha accesso ai locali e alle superfici, controlla e accerta le generalità delle persone presenti all'interno degli stessi; può, in particolare:
  - diffidare dalla prosecuzione dell'attività in caso di accertata e palese violazione delle condizioni dell'autorizzazione, dandone immediata comunicazione al SUAP;
  - intimare la chiusura immediata dell'esercizio in caso di inosservanza degli orari di chiusura;
  - accertare il possesso delle autorizzazioni, licenze e altri atti di assenso previsti per l'esercizio dell'attività;
  - segnalare alle altre forze di polizia specializzate l'eventuale comportamento o uso distorto di strumenti e tecnologie quali veicoli di illegalità o più in generale a fini di illecito.
3. In caso di tumulti o risse, gli agenti di Polizia Locale chiedono l'intervento delle forze dell'ordine, ove necessario, e prestano ausilio alle stesse nel rispetto delle competenze e disposizioni vigenti.
4. Per ogni altro aspetto relativo all'organizzazione, la funzionalità e lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al presente regolamento, si applica la legge regionale istitutiva della Polizia Locale.

## **Art. 44 – Procedura sanzionatoria**

1. La procedura sanzionatoria da osservarsi è quella stabilita dalla legge 689/81, integrata dalle disposizioni di cui agli articoli 17 bis, ter e quater del TULPS, e dalla legge regionale n. 1/2012, ed i proventi sono devoluti al Comune.
2. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti morali e professionali di cui al presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00.
3. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa se non diversamente disposto.
4. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento ed allegati, riconducibili alle disposizioni regionali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 154,00 a € 1.032,00.
5. Per le violazioni alle norme regolamentari e di programmazione economica-commerciale, non diversamente sanzionate, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

6. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati senza autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa se non diversamente disposto.

7. Quando è accertata una violazione prevista dal presente regolamento, il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dal richiamato sistema sanzionatorio di cui al primo comma, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Responsabile SUAP, al Comando di Polizia Locale ed al Sindaco.

8. Nel caso in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma precedente, la trasmissione del relativo verbale.

9. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.

10. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, il Comando di Polizia Locale ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

11. Quando in un esercizio siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o questo sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, la cessazione dell'attività autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.

12. Chiunque non osserva i provvedimenti di cui ai precedenti commi 6, 10 e 11, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. In caso di esecuzione coattiva dell'ordine impartito, si procederà al sequestro dell'esercizio con custodia affidata all'interessato ed eventuali spese a suo carico

13. Per le violazioni consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite nell'autorizzazione, il Comando di Polizia Locale, con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. Detta sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato e, nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione già eseguita ai sensi del precedente 9° comma.

14. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 45, secondo comma, oltre alla sanzione di cui al comma 5, comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione disposta dal Responsabile SUAP.

#### ***Art. 45 – Prevenzione del consumo degli alcolici fra i giovani***

1. L'Amministrazione comunale, al fine di prevenire l'abuso di bevande alcoliche fra i giovani e di promuovere la sicurezza stradale e la tutela della salute, in raccordo con le iniziative regionali e con la collaborazione di altre istituzioni ed associazioni, promuove:

- iniziative di formazione ed educazione al consumo presso il personale degli esercizi pubblici di somministrazione, i giovani e le famiglie;
- l'adozione di misure preventive rivolte ai frequentatori degli esercizi pubblici di somministrazione aperti nelle fasce notturne e serali, con particolare riferimento a forme di trasporto pubblico, autocertificazione e responsabilizzazione dei guidatori di moto ed autoveicoli;
- forme premianti per gli esercenti che adottano le misure preventive e di controllo più efficaci.

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di

somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 3 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle come da modulo comunale predisposto.

# *Disposizioni finali*

## **Art. 46 – Norme finali**

1. L'utilizzo della Comunicazione Unica Regionale (**CUR**) trova applicazione con l'approvazione da parte della Giunta regionale della prescritta modulistica e procedura. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni regionali e nazionali inerenti la SCIA.
2. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
3. Si dispongono norme esecutive dei criteri indicati nelle disposizioni generali della Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
5. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.



**COMUNE DI AMBIVERE**

*Provincia di Bergamo*

**Componente  
commerciale PGT**

**Parte 2<sup>^</sup> -  
Sez. C**

**Regolamento  
procedure  
insediamento  
distributori  
di carburanti**

80

---

Estensori:

***Dott. Arch. Alessandro Rota Martir***

*Via Don Carlo Botta n. 9 - Bergamo*

Assistenza tecnica ed elaborazione dati

***Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.***



# ***Distributori di carburanti uso autotrazione***

## **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure amministrative relative all'installazione e alle modifiche degli impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico, privato, degli impianti stradali, le procedure relative al collaudo degli stessi nonché il rilascio, da parte della Regione, del parere vincolante di conformità ai provvedimenti attuativi della legge regionale in merito alle istanze di realizzazione di nuovi impianti stradali e alle modifiche relative ai soli impianti di gas di petrolio liquefatto (GPL), di gas metano, di idrogeno e di miscele metano-idrogeno.

## **Art. 2- Definizioni**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- a) **carburanti**: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
- b) **rete ordinaria**: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;
- c) **impianto**: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi, nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;
- d) **impianto self-service pre-pagamento**: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
- e) **impianto self-service post-pagamento**: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
- f) **impianto non assistito (ghost)**: impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura;
- g) **erogatore**: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;
- h) **erogato**: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
- i) **ristrutturazione totale dell'impianto**: il completo rifacimento dell'impianto così come definito alla lettera c) comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;
- j) **servizi accessori all'utente**: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili;

- k) **erogatori di elettricità per veicoli:** punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;
- l) **collaudo:** accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell'impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.

### **Art. 3 – Competenze**

1. Il comune esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione degli impianti e l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti;
- b) il rilascio delle autorizzazioni alle modifiche degli impianti, nei casi in cui sono richieste;
- c) il rilascio dell'autorizzazione per la rimozione dell'impianto;
- d) la definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti;
- e) la ricezione delle comunicazioni inerenti il prelievo o il trasporto dei carburanti in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a cinquanta litri;
- f) il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato;
- g) il rilascio delle autorizzazioni alla sospensione temporanea dell'esercizio degli impianti;
- h) la revoca, la sospensione e la decadenza delle autorizzazioni;
- i) la convocazione e il coordinamento della commissione di collaudo degli impianti nei casi previsti e l'autorizzazione al loro esercizio provvisorio qualora richiesta dal titolare dell'autorizzazione;
- j) l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- k) le verifiche di incompatibilità degli impianti in relazione alla sicurezza viabilistica;
- l) le verifiche tecniche sugli impianti ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale ai sensi delle norme vigenti;
- m) l'applicazione della disciplina in materia di orari e di turni di servizio e l'autorizzazione delle eventuali deroghe sulla base degli indirizzi regionali;
- n) la ricezione delle comunicazioni relative alle modifiche degli impianti non soggette a preventiva autorizzazione e al trasferimento di titolarità dell'autorizzazione;
- o) il rilascio di concessioni per l'occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.

### **Art. 4 - Localizzazione nuovi impianti**

1. I nuovi impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione sono realizzati in conformità ai disposti della componente economica commerciale del PGT che costituisce approfondimento cognitivo in tutte le zone e sottozone individuate dallo strumento urbanistico comunale non sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A, nei centri storici, E' esclusa l'attivazione di impianti di distribuzione di carburanti negli ambiti territoriali a destinazione agricola.

2. Il SUAP può autorizzare l'installazione di nuovi impianti su aree di proprietà pubblica, appositamente individuate, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

3. Nelle zone classificate di iniziativa comunale (IC) dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali presenti sul territorio, si possono autorizzare l'installazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti. Nelle altre zone dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le zone classificate aree naturali protette, è possibile prevedere la localizzazione di impianti eroganti il prodotto metano e il prodotto GPL o uno solo dei due prodotti, sulla rete ordinaria di viabilità stradale, fatte salve le dovute salvaguardie paesaggistiche e ove la localizzazione non comprometta, a parere dell'ente gestore del parco, rilevanti e documentati aspetti naturalistici. Nel caso in cui la localizzazione

richiede opere di mitigazione e compensazione per il corretto inserimento dell'infrastruttura nel paesaggio, il titolare dell'impianto vi provvede.

4. Nella programmazione di settore si possono individuare aree pubbliche su cui autorizzare l'installazione di nuovi impianti e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici. L'assegnazione è effettuata attraverso le procedure di evidenza pubblica.

5. Nella programmazione è possibile individuare altre aree private o soggette ad uso pubblico e stabilire i criteri per l'installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.

#### **Art. 5 - Competenze amministrative e procedure**

1. Le competenze per le funzioni amministrative di cui al punto precedente e quelle di programmazione e/o localizzazione sono esercitate dal SUAP, mentre le competenze urbanistiche e di edificazione sono di competenza dell'ufficio Edilizia Privata, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto nella presente disciplina.

2. La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti ad uso pubblico di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano-idrogeno deve essere presentata in bollo al **SUAP**, possibilmente in via telematica con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione sulla rete stradale ordinaria di nuovi impianti di distribuzione e di modifica di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele metano idrogeno segue la procedura della conferenza di servizi come previsto dall'art. 14 della legge 241/90.

4. Alla richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti di distribuzione di benzine, gasoli, GPL, metano, idrogeno e miscele-idrogeno per autotrazione devono essere allegati, di norma in 5 (cinque) copie, i seguenti documenti:

- a) perizia giurata, redatta da tecnico competente, contenente le dichiarazioni di conformità del progetto rispetto alle norme regionali di indirizzo programmatico, alle disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti, alle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, di tutela dei beni storici e artistici ed attestante inoltre il rispetto delle caratteristiche delle aree di localizzazione;
- b) certificazione comprovante la disponibilità dell'area. (Nel caso in cui l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica, l'assegnazione dell'area deve avvenire attraverso indizione di gara pubblica e copia dell'atto di assegnazione deve essere allegato);
- c) disegni planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista;
- d) ricevuta dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di competenza;
- e) copia dell'avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete di fornitura del gas metano, ove l'istanza riguardi il prodotto metano;
- f) copia di avvenuta presentazione di richiesta di allaccio alla rete elettrica, ove l'istanza riguardi il prodotto metano;
- g) relazione sulle possibili attività complementari da esercitarsi sull'area di distribuzione.

5. Nel caso di richiesta di autorizzazione per l'installazione dei nuovi impianti da realizzarsi in fregio a strade statali o provinciali, l'interessato dovrà provvedere ad inoltrare all'ente proprietario della strada, evidenziando che trattasi di nuovo impianto, copia della domanda con copia della ricevuta telematica da parte del SUAP e corredata dalla documentazione predetta ed integrata con la seguente ulteriore documentazione:

- a) rilievo aerofotogrammetrico in scala 1:5000 della zona interessata all'impianto;
- b) rilievo in scala 1:2000 dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 700 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate di autolinee ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale;
- c) rilievo come alla precedente lettera b), con inserito lo stato di progetto;

- d) planimetria in scala 1:200 con tabella di calcolo ove sia evidenziata l'eventuale superficie del terreno demaniale oggetto di occupazione.

6. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa risultante dalla ricevuta del SUAP, quest'ultimo non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato. Nei casi di silenzio assenso, sussistendo ragioni di pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare i vizi entro il termine assegnatogli dall'amministrazione medesima.

7. Nel caso in cui il SUAP ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della richiesta di autorizzazione, ne dà comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo, con invito a provvedere entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui al precedente comma, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione competente, degli elementi richiesti. In caso di mancata integrazione, decorsi ulteriori 15 giorni, il SUAP comunicherà una decisione al richiedente sulla base della documentazione in atti.

8. Il termine previsto dal precedente comma 6 non può più essere interrotto da eventuali successive richieste di ulteriori elementi integrativi.

#### **Art. 6 - Modifiche agli impianti ad uso pubblico**

1. Sono soggette a preventiva autorizzazione del SUAP le seguenti modifiche degli impianti di distribuzione carburanti:

- a) aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli già autorizzati;
- b) ristrutturazione totale dell'impianto;
- c) trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti da personale, funzionanti esclusivamente in modalità self-service pre-pagamento.

2. La richiesta di autorizzazione, concernente le modifiche di cui al 1° comma, è presentata, in 5 (cinque) copie, a cura dell'interessato con le stesse modalità previste all'articolo 5 della presente disciplina e a questo deve avere allegato:

- a) dettagliata composizione dell'impianto da modificare;
- b) copia dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco;
- c) disegni planimetrici timbrati e firmati dal responsabile tecnico del progetto, evidenzianti le modifiche richieste.

3. Il SUAP rilascia l'autorizzazione alle modifiche previa verifica di incompatibilità come previsto dal capitolo 3 paragrafo 3.9 del «Programma regionale di qualificazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti». Se è accertata l'incompatibilità da parte del SUAP, si procederà secondo quanto previsto al successivo articolo 8.

4. Copia della domanda, con ricevuta telematica del SUAP, è contestualmente trasmessa, senza allegati, a cura dell'interessato, alla Regione.

5. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 1 è soggetta a comunicazione al SUAP. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al SUAP, alla Regione, ai vigili del fuoco, all'ARPA, all'ASL, all'agenzia delle dogane competenti per territorio e all'ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

#### **Art. 7 - Requisiti soggettivi.**

1. Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve aver compiuto i diciotto anni d'età ed essere in possesso dei seguenti requisiti e di quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

2. In caso di società i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

#### **Art. 48 - Verifica incompatibilità degli impianti**

1. Il SUAP, fatte salve le verifiche già effettuate in base alla previgente normativa, verifica l'incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti, in relazione a quanto previsto dalla d.g.r. 6/48714 del 29 febbraio 2000 e dal capitolo 3 paragrafo 3.9, dell'All. A del «Programma regionale di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti».

2. Il SUAP, accertata l'esistenza di incompatibilità, redige apposito verbale di verifica dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione, al gestore, alla Regione, all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ente proprietario della strada.

3. Entro sessanta giorni dalla notifica del verbale suddetto, l'interessato può presentare un eventuale progetto di adeguamento dell'impianto in parola.

4. Il SUAP dispone del termine massimo di 120 giorni per evadere la richiesta di cui al progetto di adeguamento; decorso tale termine, il progetto è assentito per quanto attiene alle competenze comunali.

5. In assenza del progetto di adeguamento o se il progetto suddetto non è ritenuto approvabile dal SUAP, lo stesso procede al diniego o alla revoca dell'autorizzazione dell'impianto in esercizio dandone comunicazione ai soggetti di cui al comma 2.

#### **Art. 9 - Conferenza di servizi**

1. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, di cui ai punti precedenti della presente disciplina, il Responsabile SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

- a) la Regione, per il parere vincolante di conformità;
- b) l'ASL per gli aspetti di sicurezza sanitaria;
- c) l'ARPA per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;
- d) il comando provinciale dei vigili del fuoco;
- e) l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza;
- f) un rappresentante dell'Amministrazione per la tutela dei beni storici e artistici se l'area è sottoposta alla tutela dei beni storici ed artistici;
- g) un rappresentante dell'ente parco se l'area su cui si realizza l'impianto è classificata come parco;
- h) il Responsabile dell'ufficio Tecnico Edilizia Privata (o suo delegato) che attesti la conformità agli strumenti urbanistici del progetto presentato;
- i) il Responsabile della Polizia Locale che attesti la compatibilità degli impianti, insediati lungo le strade di competenza comunale, rispetto alla sicurezza viabilistica con riferimento alle condizioni previste dal R.R. n. 7/2006 e dalle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione;
- j) il richiedente o, in sua vece, il progettista dell'impianto, al fine di fornire alle amministrazioni partecipanti i chiarimenti che riterranno necessari o opportuni.

2. Le amministrazioni convocate partecipano alla conferenza attraverso un unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà della propria amministrazione. I componenti di cui ai punti e), f) e g), sono convocati solo ricorrendone i presupposti di competenza.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, allorché la stessa non abbia espresso, in sede di conferenza attraverso il proprio rappresentante, ovvero qualora non vi abbia partecipato, nei 30 giorni successivi alla conclusione della stessa, il proprio motivato dissenso al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14-ter della l. 7 agosto 1990 n. 241. È fatta eccezione per il parere del Comando provinciale dei vigili del fuoco che deve essere obbligatoriamente espresso.

4. Trascorsi i quindici giorni utili per la verifica della corretta presentazione della domanda, il SUAP indice la conferenza di servizi convocando la prima riunione entro trenta giorni.

5. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno 20 (venti) giorni prima della relativa data. Fino a cinque giorni dalla data stabilita per la prima riunione, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

6. Qualora il SUAP, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantacinque giorni il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 1, questo procede al rilascio dell'autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

7. In caso di inerzia del SUAP nell'indizione della conferenza di servizi, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.

8. I lavori della conferenza di servizi devono esaurirsi nel termine di sessanta giorni dalla convocazione ed in caso di motivato dissenso di una delle amministrazioni partecipanti, la richiesta di autorizzazione è rigettata.

#### ***Art. 10 - Coordinamento delle procedure regionali e comunali***

1. L'ordine di precedenza nell'esame delle domande concorrenti è determinato dalla data di ricevimento della copia della richiesta di autorizzazione da parte della Regione.

2. In caso di diniego alla domanda inoltrata, il procedimento si considera concluso ai fini della programmazione regionale.

3. Nel caso di domande per la realizzazione di nuovi impianti in fregio a strade progettate ma non ancora realizzate, l'avvio del procedimento e i termini previsti nella presente disciplina restano sospesi fino a quando l'interessato non comunichi alla Regione, e agli uffici SUAP e Tecnico del Comune, l'avvenuto inizio dei lavori di costruzione della strada. Da tale data, fatto salvo l'ordine cronologico delle domande come specificato al precedente primo comma, rideducrono i termini di esame della richiesta di autorizzazione.

4. Nel caso il sedime del progettato impianto interessi il territorio di questo Comune e di un comune confinante, l'istruttoria viene svolta congiuntamente oppure uno dei due Comuni può delegare l'altro allo svolgimento dell'istruttoria ed al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancato accordo col comune confinante, la Giunta Regionale previa diffida ad adempiere, indice la Conferenza di servizi al fine di definire il Comune competente al rilascio dell'autorizzazione.

#### ***Art. 11 - Subingresso***

1. Le parti interessate comunicano al SUAP, alla Regione, al comando dei vigili del fuoco e all'ufficio delle dogane competenti, possibilmente in via telematica con **CUR**, eventuali modifiche sociali, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di un impianto stradale di distribuzione carburanti attivo e funzionante, o la cui attività sia temporaneamente sospesa con apposita autorizzazione comunale, entro quindici giorni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero dalla data di registrazione dell'atto di cessione o affitto di azienda o di ramo di azienda.

2. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'atto registrato dell'avvenuto trasferimento dell'impianto e la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi.

#### ***Art. 12 - Installazione impianto ad uso privato***

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa

tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito

2. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che erogano servizi pubblici per conto di enti locali, gli stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate.

3. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l'attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell'autorizzazione hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

4. La richiesta di autorizzazione per l'installazione di un impianto ad uso privato deve essere presentata al SUAP possibilmente in via telematica con PEC, utilizzando il modulo comunale predisposto.

5. La richiesta di autorizzazione segue la procedura della conferenza di servizi come previsto all'articolo 46 della presente disciplina ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:

- a) alle disposizioni dello strumento urbanistico e di programmazione di settore;
- b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell'ambiente e prevenzione degli incendi;
- c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.

6. L'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal SUAP, che ne invia copia alla Regione.

7. Per quanto attiene le modifiche, in ragione delle tipologie, valgono le stesse disposizioni di cui all'articolo 6 delle presenti disposizioni.

8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato, le parti interessate ne danno comunicazione al SUAP, alla Regione e, ove previsto dalla normativa fiscale, all'ufficio Tecnico delle Finanze entro quindici giorni. La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata dell'atto di trasferimento della titolarità regolarmente registrato all'ufficio del Registro competente per territorio.

9. I soggetti che abbiano installato impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente disciplina, entro 12 mesi, devono presentare richiesta di autorizzazione degli stessi con le procedure predette.

10. Nei casi di cui al precedente comma, qualora il richiedente sia già in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità, il SUAP non dovrà procedere alla richiesta di parere al Comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio.

11. Gli impianti che, entro il termine previsto al comma 9 del presente articolo, non saranno stati regolarizzati, non potranno essere più utilizzati. Il SUAP dovrà ingiungere la loro rimozione. Le spese per la rimozione sono a carico dei soggetti sprovvisti di autorizzazione.

12. I requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3, devono obbligatoriamente permanere durante il periodo di esercizio dell'impianto.

### **Art. 13 - Collaudo degli impianti**

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

- a) dal Responsabile SUAP che la presiede;
- b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;
- c) dall'agenzia delle dogane competente per territorio;
- d) dall'ASL competente per territorio;

e) dall'ARPA competente per territorio.

2. Il sopralluogo per il collaudo richiede la presenza contestuale dei componenti la commissione e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla richiesta alla presenza del titolare dell'autorizzazione o suo delegato.

3. Compito della commissione è l'accertamento della funzionalità, della sicurezza e dell'idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la conformità dell'impianto al progetto approvato.

4. Il SUAP trasmette, entro il termine di 15 giorni, al Comando provinciale dei vigili del fuoco ed all'ufficio Tecnico di Finanza, territorialmente competente, copia del verbale di collaudo, ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e della licenza d'esercizio dell'agenzia delle dogane. Una copia del verbale viene trasmessa al titolare dell'autorizzazione ed alla Regione Lombardia.

5. Qualora durante le operazioni di collaudo siano accertate irregolarità, viene assegnato il termine massimo di 60 giorni per consentire l'adeguamento alle prescrizioni richieste e, ove si rende necessario, si procederà ad effettuare altro collaudo. Le spese di collaudo sono a carico del richiedente.

6. Scaduto il termine di 60 giorni per l'effettuazione del collaudo, il titolare dell'autorizzazione può presentare al SUAP idonea autocertificazione attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutiva, a tutti gli effetti, del collaudo.

#### **Art. 14 - Esercizio provvisorio**

1. L'interessato, una volta realizzato l'impianto, può inoltrare istanza di esercizio provvisorio al SUAP, possibilmente in via telematica con PEC, con modulo predisposto dal comune, corredata di:

- a) perizia giurata redatta da un tecnico attestante la conformità delle opere realizzate alle disposizioni regionali ed alle disposizioni del capitolo 3 dell'All. A del «Programma di qualificazione ed ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» e del presente provvedimento;
- b) ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori;
- c) ricevuta di richiesta di rilascio o d'aggiornamento della licenza d'esercizio presentata all'Agenzia delle dogane.

2. Il SUAP, entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende assentita, può autorizzare per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabili, l'esercizio provvisorio degli impianti sia ad uso pubblico che privato.

3. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto non annulla né sostituisce i sopralluoghi previsti dalle normative dei Vigili del Fuoco, dell'agenzia delle dogane, dall'ASL e dall'ARPA territorialmente competenti.

#### **Art. 15 - Sospensione dell'attività, orari e prezzi**

1. Salva l'osservanza del turno festivo, il rispetto delle ferie o il tempo minimo necessario al rifornimento dell'impianto, l'esercizio degli impianti, anche relativo all'erogazione di un solo prodotto, non può essere sospeso senza autorizzazione del SUAP. La sospensione e la sua durata sono definite su motivata richiesta da parte del titolare dell'autorizzazione.

2. Ove l'interruzione del servizio sia operata per motivi di sicurezza o di particolare gravità, la domanda di sospensiva deve essere presentata al SUAP entro 5 (cinque) giorni successivi all'interruzione.

3. La sospensiva può essere autorizzata per un periodo massimo di 12 mesi e può essere prorogata solo per gravi e documentati motivi, che devono essere segnalati al SUAP prima del termine dell'originaria scadenza. In caso di mancata risposta, entro 15 giorni dal ricevimento, l'istanza si intende assentita per il periodo richiesto.

4. La riattivazione dell'impianto entro il termine di scadenza della sospensiva deve essere preventivamente comunicata al SUAP.



5. Decorso il termine di sospensione dell'attività e l'impianto risulti chiuso, il SUAP, previa diffida al titolare a riaprire entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta giorni, provvede alla revoca dei titoli autorizzativi.

6. I gestori degli impianti espongono all'interno dell'area di pertinenza idoneo cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l'orario di servizio ed i turni di apertura.

7. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L'obbligo si intende assolto con l'esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).

8. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono esporre, in modo visibile al pubblico dalla strada, i prezzi praticati alla pompa erogati secondo le modalità del servizio offerto.

#### **Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni relative agli impianti di distribuzione di carburanti sono revocate dal SUAP in caso di:

- a) sospensione non autorizzata dell'esercizio dell'attività dell'impianto, previa diffida alla riapertura entro un termine compreso fra un minimo di quindici giorni ed un massimo di sessanta definito dal comune;
- b) cessione di carburanti a terzi a titolo oneroso o gratuito negli impianti ad uso privato;
- c) esercizio dell'impianto in assenza del preventivo collaudo o autorizzazione all'esercizio provvisorio. Nel caso di singoli componenti dell'impianto non collaudati, la revoca viene disposta solo per gli stessi;
- d) impianto risultato non compatibile dopo le dovute verifiche di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al comma precedente 1, lettera d), il provvedimento di revoca è sospeso per un periodo massimo di dodici mesi, qualora il titolare dell'autorizzazione dell'impianto incompatibile dichiarerà di voler realizzare un nuovo impianto. Trascorso tale termine il provvedimento di revoca è definitivo.

3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione contiene:

- a) la data di cessazione dell'attività dell'impianto, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca;
- b) l'ordine di smantellamento dell'impianto e di rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, con l'avvertenza che lo stesso titolare dovrà preventivamente comunicare all'ARPA competente per territorio l'inizio dei lavori per gli opportuni adempimenti sotto il profilo ambientale.

4. In caso di area pubblica, il titolare provvederà al ripristino delle aree demaniali; le operazioni non possono protrarsi oltre il termine di dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di revoca, salvo il rispetto dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni previste in merito dalla normativa vigente.

5. Copia del provvedimento di revoca è trasmesso alla Regione, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, all'ARPA ed all'agenzia delle dogane competenti per territorio ed all'ente proprietario della strada per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### **Art. 17 - Decadenza dell'autorizzazione**

1. La decadenza dell'autorizzazione si verifica nei seguenti casi:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione non attivi l'impianto entro ventiquattro mesi dal suo rilascio, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione per impianti metano non attivi l'impianto entro un anno dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso, salvo proroga concessa su richiesta dell'interessato per gravi e comprovati motivi;
- c) perdita da parte del titolare dell'autorizzazione dei requisiti soggettivi;
- d) rimozione degli impianti senza la preventiva autorizzazione comunale;

- e) quando l'interessato, verificatasi l'ipotesi del silenzio assenso e previa diffida ad adempiere, non comunichi al comune l'accettazione del silenzio assenso, nel termine di 240 giorni dalla data di presentazione della richiesta di autorizzazione.

2. Le autorizzazioni revocate e decadute non sono utilizzabili ai fini della rilocalizzazione degli impianti in relazione alla programmazione regionale della rete distributiva .

#### **Art. 18 - Prelievo e trasporto di carburanti in recipienti mobili**

1. I soggetti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi sul posto di lavoro devono comunicare, per quantitativi superiori a 50 litri, il prelievo di carburanti con recipienti mobili, che abbiano caratteristiche di sicurezza, presso impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione prestabiliti.

2. Le comunicazioni di cui al precedente punto sono presentate dagli interessati al SUAP.

3. La comunicazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva contenente i dati del richiedente, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro e la durata dei lavori che richiedono i prelievi.

#### **Art. 19 - Attività complementari**

1. Nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito:

- a) l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio di detta attività;
- b) l'esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;
- c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono ammesse in complementarietà all'attività principale e non possono essere disgiunte dall'impianto di distribuzione carburanti, pertanto non sono trasferibili altrove.

3. Le attività devono essere esercitate in osservanza alle disposizioni igienico sanitarie ed a quelle eventualmente impartite dalla programmazione di Settore.

4. L'esercizio delle attività accessorie è limitato all'orario di apertura del distributore carburanti con servizio prestato direttamente da maestranze; il servizio self-service non si configura come apertura del distributore stesso e pertanto non potranno essere operative attrezzature di rifornimento dei prodotti di cui al comma 1.

5. L'area disponibile per l'esercizio di dette attività complementari non potrà eccedere i 250 mq. di superficie e dovrà comunque disporre di un sufficiente spazio di sosta dei veicoli opportunamente distante dagli impianti di distribuzione ed in quantità prevista dagli standard urbanistici o dalla programmazione di settore.

6. Non è attivabile la somministrazione su area esterna dell'esercizio.

7. Gli esercizi insediati presso i distributori di carburanti non possono esercitare le seguenti tipologie di somministrazione: birrerie, pub, disco-bar, piano bar, american-bar, locali notturni e simili.

#### **Art. 20 - Vigilanza e sanzioni**

1. Fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti alla tutela della sicurezza pubblica e alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale previsti dalle normative di settore, la vigilanza sullo svolgimento dell'attività è affidata alla Polizia Locale ed alle altre forze di Polizia.

2. Il procedimento sanzionatorio è affidato al Responsabile della Polizia Locale; l'adozione dei relativi atti sospensivi dell'attività e la trasmissione degli atti alle diverse autorità competenti è attribuita al Responsabile SUAP.

3. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque installi impianti di distribuzione carburanti o eserciti l'attività di distribuzione senza la preventiva autorizzazione.

4. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 8.000 euro e alla confisca delle attrezzature chiunque realizzi modifiche agli impianti espressamente soggette ad autorizzazione, senza la preventiva autorizzazione.

5. E' sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro e alla sanzione accessoria della confisca del prodotto e delle attrezzature non autorizzate chiunque: installi, senza preventiva autorizzazione, impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, violi il divieto di cessione di carburanti a terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, eserciti l'attività di distribuzione carburanti ad uso privato, senza la preventiva autorizzazione.

6. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti di carburante. In caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa, può essere disposta la chiusura dell'impianto fino ad un massimo di quindici giorni.

7. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 2.000 euro chiunque non adempia all'obbligo di pubblicizzazione dei prezzi praticati, degli orari e dei turni di apertura dell'impianto.

8. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l'erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al SUAP, fatto salvo l'esercizio del diritto di sciopero.

9. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 euro, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle disposizioni contenute nella programmazione di settore.

10. Il SUAP può sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato del Responsabile della Polizia Locale, per un periodo definito, nei seguenti casi:

- a) esercizio dell'impianto in violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza sanitaria, di tutela ambientale e di prevenzione incendi. La sospensione dura fino a quando il titolare dell'autorizzazione non adempia, nel termine fissato dal provvedimento di sospensione, alle prescrizioni previste dalle normative di riferimento. Nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni nel termine assegnato, salvo proroga per gravi e comprovati motivi, si può procedere alla revoca dell'autorizzazione;
- b) esercizio dell'impianto in difformità a quanto stabilito nell'autorizzazione, sino alla eliminazione delle difformità.

11. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente disciplina è regolato dalla L.R. 1/2012 ed i proventi sono devoluti al comune. Organo competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

#### **Art. 21 - Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato**

1. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete ordinaria devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all'obbligo di dotazione dell'impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica.

2. Gli impianti già esistenti si dovevano adeguare alle disposizioni di cui al comma 1, entro agosto 2012. In caso di mancato adeguamento entro il termine fissato si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto, rilasciata dall'ufficio delle dogane, o di suoi coadiuvanti.

# ***Disposizioni finali***

## **Art. 22 – Norme finali**

1. L'utilizzo della Comunicazione Unica Regionale (**CUR**) trova applicazione con l'approvazione da parte della Giunta regionale della prescritta modulistica e procedura. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni regionali e nazionali inerenti la SCIA.
2. Le presenti norme e procedure sottendono all'applicazione delle disposizioni legislative rientranti nella competenza del SUAP e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.
3. Si dispongono norme esecutive dei criteri indicati nelle disposizioni generali della Parte 3<sup>a</sup> della presente componente commerciale del PGT, da utilizzare nei procedimenti per l'insediamento delle attività di distribuzione carburanti ad uso autotrazione, e che unitamente si pongono in termini speciali nei confronti delle altre disposizioni regolamentari, pertanto hanno validità normativa prioritaria e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni previste per la fattispecie applicabile dal presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni regionali e le altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.
5. Eventuali nuove norme statali o regionali che modificano o incidono sulle presenti norme regolamentari si intendono automaticamente recepite e la Giunta Comunale è autorizzata ad apporre immediatamente le opportune modifiche dando comunicazione al Consiglio Comunale in occasione della prima convocazione.